

Revisione del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP)

La modifica del regolamento in oggetto fa seguito alla revisione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) decisa dal Gran Consiglio il 10 aprile 2017.

La tabella illustra la versione attuale di ogni articolo (sulla sinistra) e la versione proposta (sulla destra), segue il relativo commento. I destinatari della consultazione potranno fornire le proprie osservazioni tramite l'apposito formulario elettronico entro il 16 aprile 2018 (link fornito direttamente agli interessati).

Preambolo

TESTO ATTUALE (fa fede la versione della raccolta delle leggi)	TESTO DELLA REVISIONE
<p>Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)</p> <p>(del 12 settembre 2006)</p> <p>IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO</p> <p>Vista la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e l'art. 2 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001</p> <p>decreta:</p>	<p>Invariato</p>

Commento

Non oggetto di consultazione.

Capitolo I – Principi generali

Art. 1

<p>Scopo</p> <p>Art. 1 Il presente regolamento ha quale scopo di disciplinare l'applicazione del CIAP e della LCPubb.</p>	<p>Scopo</p> <p>Art. 1 ¹Il presente regolamento, ha lo scopo di disciplinare l'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001 (CIAP).</p> <p>²In caso di divergenze, l'applicazione del presente regolamento è subordinata a quella degli obblighi internazionali e intercantionali.</p>
---	---

Commento

La LCPubb e il suo regolamento si applicano in ogni caso. Il CIAP si applica sopra i limiti indicati nel suo allegato (valori soglia), ma ciò non esclude la contemporanea applicazione del regime LCPubb. Oltre i valori soglia, in caso di divergenze, prevale il diritto superiore (CIAP e accordi internazionali).

Art. 2

<p>Committenti assoggettati alla LCPubb</p> <p>Art. 2 Quali enti preposti a compiti cantonali o comunali secondo l'art. 2 della legge si intendono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i Patriziatib) le Parrocchiec) i Consorzi istituiti secondo la legge cantonale sui consorzi, come pure i consorzi di Comunid) l'Ente ospedaliero cantonalee) l'Azienda cantonale smaltimento dei rifiutif) l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana	<p>Committenti assoggettati</p> <p>Art. 2 ¹L'Allegato 1 del regolamento, di natura esemplificativa, elenca gli enti di diritto pubblico e gli altri committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell'art. 2 lett. a-b della legge. Resta riservata la valutazione caso per caso.</p> <p>²I committenti di cui dell'art. 2 lett. a-b della legge possono richiedere al Consiglio di Stato di accertare il carattere esclusivamente commerciale o industriale di una determinata attività.</p> <p>³L'Allegato 2, di natura esemplificativa, elenca gli atti normativi che disciplinano l'erogazione di sussidi ai committenti suscettibili di essere assoggettati in base all'art. 2 lett. b della legge.</p> <p>⁴L'assoggettamento per sussidio di prestazioni è stabilito dal rapporto delle spese dell'attività sussidiata durante il precedente anno civile con i sussidi cantonali previsti e se si tratta del primo sussidio della stima delle spese</p>
--	---

<p>g) gli Enti turistici (cantonale e regionali)</p>	<p>dell'attività sussidiata per i 12 mesi successivi. Ne deriva l'assoggettamento generale, oggetti compresi.</p> <p>⁵L'assoggettamento per sussidio di singoli oggetti è verificato puntualmente ed il suo ammontare non si somma nel calcolo dell'assoggettamento per sussidio di prestazioni.</p> <p>⁶Nei casi di assoggettamento per sussidio, l'istanza esecutiva competente indica nelle proprie decisioni l'obbligo per i beneficiari di rispettare la legge, il regolamento e il CIAP, con la comminatoria che in caso di violazioni potrà essere decretata la decadenza e/o restituzione del sussidio.</p> <p>⁷L'Allegato 3, di natura esemplificativa, elenca i committenti assoggettati ai sensi dell'art. 2 lett. c della legge.</p> <p>⁸I committenti di cui all'art. 2 lett. c della legge, che non siano già assoggettati in base all'art. 2 lett. a-b della legge, possono chiedere al Consiglio di Stato l'esenzione dall'assoggettamento delle attività o delle commesse che esulano dall'esercizio dei diritti esclusivi o speciali di cui beneficiano.</p> <p>⁹I contratti di sponsorizzazione, incluse le forniture e/o prestazioni connesse, non sono considerati delle commesse pubbliche nella misura in cui non comportino una controprestazione onerosa da parte del committente assoggettato di un valore superiore alla metà del contratto di sponsorizzazione.</p> <p>¹⁰La Banca dello Stato del Cantone Ticino non è assoggettata.</p>
--	--

Commento

L'Allegato 1 è una lista non esaustiva degli enti di diritto pubblico. Si segnala il caso dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino il quale è assoggettato alla LCPubb per le sue attività non esclusivamente commerciali e industriali nella misura in cui non è impedita, né resa eccessivamente difficile l'amministrazione efficiente degli averi della cassa secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP (cfr. DTF 142 II 369, consid. 5), tenuto conto che tale apprezzamento va effettuato caso per caso.

L'Allegato 2 fornisce invece una lista dettagliata (non esaustiva) delle leggi che prevedono l'erogazione di sussidi ai committenti assoggettati alla LCPubb e al CIAP quando il sussidio supera fr. 1'000'000.- oppure il 50% della spesa computabile dell'oggetto o della prestazione sussidiati. Se è dato l'assoggettamento per prestazioni esso vale per tutte le attività (oggetti compresi). Viceversa, in caso di sussidio per oggetti (se non vi è sussidio per prestazioni o se questo non raggiunge l'ammontare determinante) il calcolo è limitato all'oggetto in questione. Esempi:

- X SA ha ricevuto fr. 2'800'000 quale sussidio di prestazioni per il periodo 2017-2018 --> assoggettamento integrale (anche per eventuali oggetti);

- Y SA non riceve sussidi di prestazioni e riceve un sussidio di CHF 1'200'000 per la costruzione di uno stabile --> assoggettamento per lo stabile (oggetto);

- Z SA ha ricevuto fr. 900'000 nel 2017 (su un'attività svolta di fr. 4'000'000) e costruisce uno stabile di 1'000'000, sussidiato al 45% --> non assoggettamento.

L'Allegato 3, riporta invece la lista non esaustiva dei committenti che esercitano in base a diritti esclusivi o speciali nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Dal profilo generale, è possibile che un committente appartenga a più categorie. Ad esempio accade spesso che un committente già comunque assoggettato per compito pubblico riceva anche dei sussidi. In altre parole, l'assoggettamento per l'esecuzione di un compito pubblico, art. 2 lett. a-b della legge, rende superfluo l'esame dell'assoggettamento derivante dalla concessione di sussidi, per qualsiasi tipologia di commessa (edile, di fornitura o di servizio). L'esplicitazione degli assoggettati, anche se esemplificativa, permette di avere coscienza dell'ampio campo di applicazione della Legge. Questo anche in funzione di garantire la corretta applicazione del principio base della "clausola nazionale" per le commesse inferiori ai valori soglia internazionali (gran parte del totale).

Le operazioni di mecenatismo e sponsorizzazione "puro" senza contropartita (anche in natura) non sono sottoposte al diritto delle commesse pubbliche. L'esistenza di una controprestazione determina di principio l'assoggettamento dell'operazione; la soluzione di compromesso proposta cerca di tenere conto delle esigenze dei committenti sponsorizzati, con riserva di approfondimenti e chiarimenti giurisprudenziali.

Allegato 1 lista esemplificativa degli enti di diritto pubblico e degli altri committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a-b LCPubb

Committenti
Cantone Ticino
Comuni
Patriziati (Corporazioni, Degagne e Vicinati e altre Corporazioni di diritto pubblico riconosciute)
Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino (tra cui Diocesi, Curia, parrocchie e altri enti ecclesiastici)
Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino (tra cui Chiesa cantonale, Comunità regionali e altri enti ecclesiastici)
Consorzi ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 e della Legge sui consorzi del 21 luglio 1913
Ente ospedaliero cantonale (EOC)

Committenti
Istituti ospedalieri e di cura, servizi, fondazioni, associazioni, società, asili nido, colonie, servizi di autoambulanza e altri organismi preposti a compiti pubblici, segnatamente ai sensi delle leggi indicate all'Allegato 2.
<i>Esempi:</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Clinica Hildebrand di Brissago / Fondazione Cardiocentro Ticino di Lugano (Legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal); - Centro sociosanitario Vallemaggia di Cevio / Casa anziani San Rocco di Morbio Inferiore (Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane, LANz).
Azienda cantonale dei rifiuti e altre aziende o società di smaltimento o gestione dei rifiuti detenute da enti di diritto pubblico, partecipate o controllate e/o sottoposte a vigilanza
Scuole private ai sensi della Legge della scuola del 1. febbraio 1990
Università della Svizzera italiana e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Servizi mensa e ristoranti scolastici affidati a privati (scuola media)
Società degli impiegati di commercio (formazione presso le aziende, svolgimento delle procedure di qualificazione)
Fondazione ARES (servizio di consulenza scolastica per allievi autistici)
Istituti di previdenza di diritto pubblico
Agenzia turistica ticinese SA e organizzazioni turistiche regionali
Enti e agenzie regionali per lo sviluppo
Fondazione Agire
Fondazione Ticino Film Commission
Southern Switzerland Film Commission sagl
Associazione Centro di Competenze Agroalimentari Ticino
Fondazione Centro di competenza in materia di mobilità sostenibile

Allegato 2 lista esemplificativa degli atti normativi che disciplinano l'erogazione di sussidi ai committenti suscettibili di essere assoggettati in base all'art. cpv. 1 lett. b LCPubb, riservato l'assoggettamento ad altro titolo

Leggi
Decreti legislativi che concedono sussidi o ne prevedono la concessione
DFE
Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (RL 7.3.2.1) e relativo Regolamento (RL 7.3.2.1.1)
Legge sull'agricoltura (RL 8.1.1.1) e Legge sulla conservazione del territorio agricolo (RL 8.1.1.2)
Legge sul turismo (RL 7.5.1.1) e Legge sulla politica regionale (RL 11.3.1.1)
Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0) e Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.02)
Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0), Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.02), Legge sull'assistenza sociale (RL 6.4.11.1) e Regolamento sull'assistenza sociale (RL 6.4.11.1.1)
Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0), Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.02), Legge sul rilancio e sul sostegno ai disoccupati (RL 10.1.4.1) e Regolamento della legge sul rilancio e sul sostegno ai disoccupati (RL 10.1.4.1.1)
Legge sull'assistenza sociale (RL 6.4.11.1) e Regolamento sull'assistenza sociale (RL 6.4.11.1.1) e Legge sul rilancio e sul sostegno ai disoccupati (RL 10.1.4.1) e Regolamento della legge sul rilancio e sul sostegno ai disoccupati (RL 10.1.4.1.1)
Legge sul rilancio e sul sostegno ai disoccupati (RL 10.1.4.1) e Regolamento della legge sul rilancio e sul sostegno ai disoccupati (RL 10.1.4.1.1)
Legge sul turismo, LTur (7.5.1.1)
DECS
Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, Lorform (RL 5.2.1.1)
Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 (5.5.1.1.)

Leggi
Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 (5.5.1.2.)
Legge sul cinema del 9 novembre 2005 (5.5.1.3.)
Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012 (11.1.3.1.2.)
Regolamento del Fondo Sport-toto del 18 gennaio 2011 (11.1.3.1.3.)
DSS
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane, LAnz (RL 6.4.5.1)
Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi, LISPI (RL 6.4.7.1)
Legge sull'assistenza e cura a domicilio, LACD (RL 6.4.5.5)
Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, Lfam (RL 6.4.2.1)
Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (5.6.2.1)
Legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal (RS 832.10)
Legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti, LCStup (RL 6.1.3.3)
Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario, Legge autoambulanze (RL 6.3.4.1)
Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, LSan (RL 6.1.1.1)
Legge sul promovimento e il coordinamento delle attività giovanili, Legge giovani (RL 6.4.4.1)
Legge cantonale sull'energia, Len (RL 9.1.7.1)
DT
Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, LALIA (RL 9.1.1.2)

Leggi

L sull'approvvigionamento idrico, LAppri (RL 9.1.2.1)

Legge federale sulla protezione dell'ambiente, LPAmb (RS 814.01)

Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (RS 814.41)

Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri (RL 9.1.4.2)

Allegato 3 lista esemplificativa dei committenti assoggettati ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c LCPubb (committenti, pubblici o privati, che esercitano nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali), per la parte concessionata, riservato l'assoggettamento ad altro titolo

Committenti al beneficio di concessioni
Impianti turistici e di risalita (ferrovie, funicolari, filovie, funivie, teleferiche e sciovie) <i>Esempi:</i> <ul style="list-style-type: none">- Bosco Gurin (impianti di risalita)- Società Funicolare Locarno – Madonna del Sasso SA (FLMS)
Autolinee e trasporti pubblici <i>Esempi:</i> <ul style="list-style-type: none">- TPL Trasporti Pubblici Luganesi SA- AMSA – Autolinea Mendrisiense SA
Aziende di sfruttamento e erogazione dell'acqua e dell'energia <i>Esempi:</i> <ul style="list-style-type: none">- Verzasca SA- Azienda Elettrica Massagno SA
Aziende che esercitano nel settore delle telecomunicazioni

Art. 3

<p>Committenti assoggettati al CIAP</p> <p>Art. 3 Quali istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale secondo l'art. 8 del concordato si intendono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i Consorzi di Comuni istituiti secondo la legge cantonale sui consorzib) l'Ente ospedaliero cantonalec) l'Azienda cantonale smaltimento dei rifiutid) l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italianae) gli Enti turistici (cantonale e regionali)	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>
--	--

Commento

L'elenco non esaustivo dei committenti assoggettati a CIAP e LCPubb (a dipendenza dei valori soglia) è stato riunito e meglio precisato all'art. 2 del regolamento.

Art. 4

<p>Definizioni</p> <p>Art. 4¹ Si definisce commessa edile, un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o genio civile.</p> <p>^{1bis} Salvo indicazioni particolari contenute nelle condizioni di gara, per esecuzione di opere di edilizia o genio civile si intende la fornitura e la posa di tutto quanto è necessario per rendere l'opera agibile. Sono escluse le forniture di attrezzature e/o beni mobili.^[2]</p> <p>² Si definisce commessa di fornitura, un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita.</p> <p>³ Si definisce commessa di servizio, un contratto oneroso tra committente e offerente riguardante la fornitura di una prestazione che non può essere annoverata tra le commesse edili o le forniture.</p>	<p>Definizioni</p> <p>Art. 4 Ai sensi del presente regolamento si definiscono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>commesse internazionali</i>: commesse con un valore soglia superiore a quelli indicati nell'Allegato 1 a) CIAP;b) <i>bando</i>: l'insieme dell'avviso di gara e della documentazione di gara;c) <i>avviso di gara</i>: l'avviso pubblico del committente nelle procedure di pubblico concorso (libere o selettive);d) <i>documentazione di gara</i>: tutta la documentazione che il committente mette a disposizione degli offerenti per partecipare alla gara;e) <i>capitolato</i>: l'insieme delle condizioni, prescrizioni ed elenco dei prezzi contenuti nel bando;f) <i>variante</i>: l'offerta che consente di raggiungere l'obiettivo iniziale dell'appalto in maniera diversa da quella inizialmente prevista dal committente;
--	--

⁴Per le commesse assoggettate agli accordi internazionali vale inoltre la lista allegata agli accordi GATT/OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).

- g) *appalto generale*: la commessa in cui è previsto un unico aggiudicatario responsabile per l'esecuzione di un'opera già progettata assumendo la direzione e l'esecuzione dei lavori nel loro insieme;
- h) *appalto totale*: commessa di appalto generale che comprende anche la progettazione dell'opera;
- i) *istanza esecutiva competente in materia di sussidi*: istanza ai sensi dell'art. 23 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 che eroga il sussidio ed è competente anche per le decisioni di decadenza e restituzione, parziale o totale, del sussidio;
- j) *foglio di correzione*: documento di gara mediante il quale un offerente indica le correzioni all'offerta;
- k) *commessa edile*: l'insieme delle commesse per la fornitura e la posa di tutto quanto è parte costitutiva di un'opera edile o di genio civile, esclusi gli accessori, segnatamente arredamento e attrezzature;
- l) *concorso di idee*: procedura che ha come obiettivo il chiarimento del programma o la definizione dei presupposti di una prestazione o di un'opera;
- m) *concorso di progetto*: procedura intesa a fornire un piano o un progetto ai fini della realizzazione di un'opera;
- n) *mandato di studi paralleli*: raccolta in concorrenza di proposte di soluzioni per definire e programmare progetti complessi, i cui termini di riferimento non possono essere stabiliti in modo sufficiente e definitivo senza un dialogo con i partecipanti;
- o) *sussidio*: quanto è definito sussidio ai sensi dell'art. 3 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Commento

Si è proceduto ad enumerare in maniera più completa e approfondita le definizioni contenute nel regolamento. L'elenco contempla ora anche la nozione di bando, spesso confusa con quella di avviso (pubblico) di gara che è solo una componente del bando.

Art. 5

Valore della commessa

Art. 5¹ I valori soglia nel settore dei trattati internazionali sono definiti dall'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (Oiap) in base all'art. 4 cpv. 2 lett. c) CIAP.¹³

²Nel calcolo del valore della commessa si deve tenere conto di ogni forma di indennizzo. L'imposta sul valore aggiunto, in seguito IVA, non viene considerata.

³Una commessa non può essere suddivisa con l'intento di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia d'aggiudicazione.

⁴Per commesse di forniture concluse sotto forma di leasing, locazione o locazione vendita o per commesse che non prevedono espressamente un prezzo totale, o di prestazioni di servizio, la base di valutazione è la seguente:

a) nel caso di contratti di durata determinata, il valore totale stimato delle commesse per tutta la loro durata, se essa è inferiore o uguale a dodici mesi o il loro valore totale, compreso il valore residuo di stima, se la loro durata supera dodici mesi;

b) nel caso di contratti di durata indeterminata, la rata mensile moltiplicata per 48.

Valore della commessa

Art. 5¹ Il committente deve stimare il presumibile valore complessivo della commessa secondo le regole della buona fede e della plausibilità.

²Nel calcolo del valore della commessa si deve tenere conto di tutte le componenti della remunerazione (retribuzioni e/o prestazioni), incluse le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, gli indennizzi, le commissioni e gli interessi attesi, senza tuttavia considerare l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

³Per i contratti di durata determinata il valore della commessa viene calcolato considerando il cumulo delle remunerazioni sull'arco della durata determinata, che di norma non può superare i cinque anni.

⁴Nel caso di contratti di durata indeterminata occorre moltiplicare la remunerazione mensile per 48 mesi.

⁵Nel caso di commesse relative a prestazioni richieste periodicamente (commesse ricorrenti) il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo mandato, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.

⁶Una commessa non può essere suddivisa a scopi elusivi delle disposizioni della legge del CIAP e del presente regolamento, segnatamente in materia di procedura di aggiudicazione, in particolare pubblico concorso (procedura libera o selettiva) o procedura su invito.

⁷Una prestazione può anche essere messa a concorso in lotti (seguendo segnatamente criteri geografici, materiali, temporali), senza che ciò abbia conseguenze sul valore della commessa complessiva e quindi sulla scelta del tipo di procedura.

Commento

Contestualmente all'abrogazione nella legge della norma sul valore delle commesse, si è proceduto a indicare in maniera più completa nel regolamento la questione del valore delle commesse e in particolare della sua determinazione. La norma si ispira al testo dell'Accordo sugli appalti pubblici Concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, approvato dall'Assemblea federale l'8 dicembre 1994 (RS 0.632.231.422) e all'art. 15 dei progetti di revisione della Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) e di revisione del CIAP.

Art. 6

Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori

Art. 6¹ Il committente deve prevedere nel contratto che l'offerente:

- a) rispetti le disposizioni vigenti in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, come pure la parità di trattamento tra uomo e donna;
- b) obblighi a sua volta per contratto i terzi, a cui subappalta delle commesse, a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, nonché la parità di trattamento tra uomo e donna.

²Quali condizioni di lavoro valgono le prescrizioni dei contratti collettivi e normali di lavoro; in mancanza di simili contratti, sono applicabili le prescrizioni usuali per il luogo e la professione.

³Tutte le disposizioni valide in Svizzera sono ritenute equivalenti.

⁴Su richiesta, l'offerente è tenuto a provare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro nonché l'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, oppure è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso.

Abrogato

Commento

L'articolo è stato integrato all'art. 7, con una formulazione semplificata per quanto riguarda la protezione dei lavoratori già soggetta alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni e alle leggi e regolamentazioni settoriali.

Art. 7

Rispetto dei contratti collettivi di lavoro

Art. 7¹ Il Consiglio di Stato conferisce alle Commissioni paritetiche cantonali il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri.

² Il committente impone, durante l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei CCL delle rispettive categorie di arti mestieri, vigenti nel Cantone.

Protezione dei lavoratori e rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro

Art. 7¹ L'attestazione del rispetto delle condizioni dei Contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori è delegata alle Commissioni paritetiche cantonali e federali.

² L'attestazione del rispetto dei salari minimi di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nei contratti normali dei lavoro è delegata all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro.

³ Per gli offerenti svizzeri sono determinanti le condizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL) delle rispettive categorie di arti mestieri vigenti nel loro cantone di domicilio o sede. Gli offerenti esteri devono rispettare le condizioni dei CCL del luogo di esecuzione della prestazione oggetto della commessa.

⁴ L'offerente è tenuto, in ogni tempo, a provare il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna ed è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso. Il committente verifica, anche dopo l'aggiudicazione, l'adempimento di tali requisiti.

Commento

Si è proceduto a unificare gli artt. 6 e 7 in un'unica disposizione legale. Inoltre, è stato esplicitato e precisato l'obbligo da parte degli offerenti esteri di rispettare le condizioni dei CCL del luogo di esecuzione della prestazione oggetto della commessa. Viene inoltre accresciuto il dovere degli offerenti circa il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, così come del rispetto della parità tra uomo e donna (verificato segnatamente dalle commissioni paritetiche), condizione quest'ultima emersa dai lavori parlamentari della revisione della LCPubb (in particolare dal Rapporto della Commissione della legislazione). Inoltre è introdotta la verifica generale da parte del committente, anche dopo l'aggiudicazione. Le eventuali violazioni di altre leggi non possono evidentemente essere regolate in un regolamento sulle commesse pubbliche.

Commesse internazionali

Art. 7a¹ Alle commesse internazionali si applicano tutte le norme del presente regolamento, con le seguenti particolarità.

² Occorre pubblicare anche un riassunto dell'avviso di gara in lingua francese su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni (segnatamente simap.ch), contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo del committente;
- b) prestazione richiesta;
- c) termine per la domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta;
- d) indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione di gara.

³ I termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione sono di regola al minimo di 40 giorni riservate le possibilità di riduzione dell'art. XI cifra 2 dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 (RS 0.632.231.422).

⁴ L'offerente estero deve produrre le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 39 con gli equivalenti documenti del suo paese di sede o domicilio muniti di attestazione di autenticità da parte di un'autorità estera riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale.

⁵ L'offerente estero deve inoltre dimostrare, per la commessa in questione, il rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel luogo di esecuzione della prestazione.

⁶ Le aggiudicazioni vanno pubblicate entro un termine di 72 giorni sulla piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni con indicazione, anche in lingua francese, di:

- a) genere di procedura applicata;
- b) oggetto ed entità della commessa;
- c) nome e l'indirizzo del committente;
- d) data dell'aggiudicazione;

e) nome e l'indirizzo dell'offerente considerato;

f) prezzo dell'offerta considerata.

⁷I committenti redigono ogni anno una statistica delle commesse internazionali aggiudicate e la comunicano all'Organo intercantonale all'indirizzo della Confederazione.

⁸L'adeguamento dei valori soglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della legge viene pubblicato con decreto esecutivo del Consiglio di Stato.

Commento

Questa norma raggruppa e sintetizza le disposizioni proprie alle commesse internazionali, prima sparpagliate, presentando ed evidenziando le differenze e peculiarità rispetto alle norme di regolamento applicabili ai concorsi nazionali. Da notare che l'articolo riprende il termine di 40 giorni per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione (finora art. 15). Si osserva infine che la stesura annuale della statistica delle commesse internazionali, già prevista dai trattati internazionali in materia di commesse pubbliche, è precisata anche dal progetto di revisione della LAPub federale e del CIAP (art. 50).

Capitolo II – Procedura

Art. 8

Avviso di gara

Art. 8¹Ogni commessa oggetto di gara è preceduta da un avviso di gara pubblicato nel Foglio Ufficiale che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) per commesse edili (vedi allegato 1);
- b) per forniture (vedi allegato 2);
- c) per prestazioni di servizio (vedi allegato 3).

²L'avviso di gara costituisce il bando se non è prevista la messa a disposizione di altri documenti di gara.

³Nel settore sottoposto ai trattati internazionali, è inoltre pubblicato almeno un riassunto dell'avviso sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) o su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni (simap.ch).

Avviso di gara

Art. 8¹ L'avviso di gara è pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale (FU) e il giorno di questa pubblicazione è determinante per il calcolo dei termini.

²Per poter pubblicare l'avviso di gara, il committente deve poter mettere a disposizione, almeno in forma elettronica, l'integralità della documentazione di concorso, tra cui la documentazione di gara.

³L'avviso di gara contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzi postale e di posta elettronica del committente;
- b) genere di commessa e tipo di procedura;
- c) descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;
- d) scadenza di esecuzione o fornitura della prestazione, ivi compresi luogo e

⁴In caso di contestazione, per il calcolo dei termini, fa stato la pubblicazione apparsa sul FU cantonale.

tempi della prestazione;

- e) suddivisione in lotti, limitazione del numero di lotti e autorizzazione di offerte parziali;
- f) eventuali limitazioni di consorzio o l'autorizzazione di subappalti;
- g) possibilità di presentare varianti;
- h) termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- i) esigenze di forma per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- j) l'eventuale lingua supplementare ammessa;
- k) criteri di idoneità;
- l) numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta nella procedura selettiva;
- m) criteri di aggiudicazione e relativa ponderazione;
- n) eventualmente la riserva di aggiudicare prestazioni parziali;
- o) indicazione se la commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali;
- p) servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari, indirizzo di ottenimento della documentazione del bando ed eventuale remunerazione per l'ottenimento;
- q) indicazione dei rimedi giuridici.

⁴L'avviso di gara può prevedere per determinati elementi il rinvio a un sito internet, purché gli elementi essenziali per la comprensione della commessa siano desumibili dall'avviso.

Commento

Oltre a riprendere il principio della pubblicazione sul FU dell'avviso di gara, la norma indica inequivocabilmente che il giorno della pubblicazione è determinante per il calcolo dei termini, tra cui quelli di partecipazione e di eventuale ricorso contro il bando.

La norma precisa inoltre il contenuto minimo dell'avviso di gara (indicazioni), riunendo in un solo articolo le diverse disposizioni. Ciò ha permesso di eliminare e integrare gli allegati a cui fa rinvio il precedente regolamento.

Tenendo conto di quanto scaturito dalla consultazione interna all'Amministrazione cantonale, si è inserito l'obbligo di messa a disposizione della documentazione di gara quale presupposto per la pubblicazione dell'avviso di gara. In altre parole, l'integralità della documentazione fornita dal committente deve poter essere messa a

disposizione immediatamente, almeno sul sito internet oppure fisicamente, ad esempio presso il committente, a partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso di gara. Tale obbligo evita del resto eventuali "fughe di notizie" nel solco della migliore trasparenza e nel rispetto della parità di trattamento, essendo anche di fatto uniformato il decorso del termine di ricorso.

Art. 9

Lingua dell'avviso di gara

Art. 9¹ L'avviso deve essere pubblicato in lingua italiana.

² Per le commesse internazionali occorre allestire un riassunto in lingua francese che contiene le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo del committente;
- b) prestazione richiesta;
- c) termine per la domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta;
- d) indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione di gara.

Lingua della procedura

Art. 9

¹ La lingua della procedura, segnatamente dell'avviso e della documentazione di gara, dei documenti presentati, così come di ogni comunicazione fra le parti è l'italiano.

² Sono ammessi anche il francese, il tedesco e l'inglese per gli attestati, certificati e le specifiche tecniche, riservato il diritto del committente di chiedere una traduzione.

Commento

Le norme sulla lingua della procedura sono state riunite all'art. 9. La lingua della procedura è l'italiano. Il committente può ovviamente autorizzare lingue aggiuntive. Per quanto riguarda la documentazione propriamente tecnica - essenzialmente descrittivi e schede tecniche - si possono eccezionalmente utilizzare le lingue elencate (cpv. 2).

Art. 10

Documenti di gara

Art. 10¹ La lingua della procedura è l'italiano.

² I documenti di gara devono contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del committente;
- b) indicazione se la commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali;
- c) tipo di procedura;
- d) l'oggetto, gli obiettivi e l'importanza della commessa in termini quantitativi;

Documentazione di gara

Art. 10¹ Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di gara, la documentazione di gara deve fornire indicazioni su:

- a) elenco delle informazioni e della documentazione che gli offerenti devono presentare nel contesto delle condizioni di partecipazione;
- b) le esigenze tecnico-economiche;
- c) le prove relative ai criteri d'idoneità.
- d) il capitolato d'oneri o il capitolato d'appalto;

- e) il servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari e termine per l'inoltro della richiesta;
- f) le informazioni su eventuali varianti, offerte parziali e suddivisione in lotti;
- g) i termini di esecuzione e di fornitura;
- h) la durata di validità dell'offerta;
- i) le esigenze tecnico-economiche;
- j) le prove e i criteri di idoneità;
- k) i criteri e/o sotto criteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione;
- l) le condizioni di pagamento;
- m) le penalità e le altre conseguenze in caso di inadempienze, la richiesta di eventuali garanzie;
- n) gli eventuali premi in caso di anticipata consegna;
- o) le modalità di presentazione delle offerte;
- p) il capitolato d'oneri o il capitolato d'appalto;
- q) i termini per l'eventuale sopralluogo tecnico o l'incontro con la committenza.

³I disposti dei cpv. 1 e 2 valgono pure per la procedura a invito.^[4]

⁴Nella seconda fase della procedura selettiva occorre allestire una documentazione completa con l'indicazione inoltre dei criteri di aggiudicazione.

- e) i termini per l'eventuale sopralluogo tecnico o l'incontro con la committenza;
- f) data, ora e luogo dell'apertura delle offerte, in caso di apertura pubblica.

²Nel caso di riproduzione e/o spedizione di documentazione cartacea, il committente può addebitarne le spese ai concorrenti che non inoltrano un'offerta.

Commento

Si è proceduto a semplificare e riunire le disposizioni sui documenti di gara come definiti all'art. 4.

Art. 10a

	<p>Specifiche tecniche</p> <p>Art. 10a¹Le specifiche tecniche devono riferirsi:</p> <ol style="list-style-type: none">alla prestazione richiesta;alle norme tecniche impiegate in Svizzera e in loro assenza di norme internazionali. <p>²Di principio è vietato introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o marca oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati concorrenti.</p> <p>³Si giustifica una deroga quando, segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none">le norme, i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;le apparecchiature già impiegate dai committenti imporrebbero l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulterebbe sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa;ciò è necessario per promuovere o conservare le risorse naturali o la protezione dell'ambiente. <p>⁴Prescrizioni ai sensi del cpv. 2 accompagnate dall'indicazione "o equivalente" sono ammesse solo qualora non sia possibile una descrizione dell'oggetto della commessa mediante prescrizioni sufficientemente precise. L'onere della prova dell'equivalenza è a carico dell'offerente.</p>
--	---

Commento

Si è agito sulla sistematica della norma ed è stato introdotto il requisito dell'onere della prova, a carico dell'offerente, dell'equivalenza dei prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza nonché dei procedimenti particolari. Inoltre è stata introdotta una specifica deroga per il promovimento e la conservazione delle risorse naturali, obiettivo condivisibile in linea con LAPub federale e CIAP attualmente in revisione.

Art. 11

Capitolato d'appalto e capitolato d'oneri

Art. 11^[6]¹ Il capitolato d'appalto (condizioni e elenco prezzi) è riferito alle commesse edili e alle forniture: esso si basa sulle norme professionali in vigore ed è allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute dalle categorie professionali.

² Il capitolato d'oneri è proprio delle prestazioni di servizio: esso contiene le condizioni e una descrizione precisa delle prestazioni richieste dal committente in funzione degli obiettivi della commessa, basati per quanto possibile sulle norme professionali in vigore.

³ Tutti i documenti di gara necessari all'allestimento dell'offerta sono messi gratuitamente a disposizione dei concorrenti da parte del committente. Quelli, come il capitolato d'appalto, che devono essere compilati e inoltrati con l'offerta devono essere forniti in due esemplari anche in forma cartacea; gli altri possono esserlo anche soltanto in forma digitale. Ai concorrenti che non inoltrano l'offerta possono essere addebitate le spese di riproduzione e spedizione di tali documenti.^[6]

⁴ Il committente può far capo a consulenti esterni del ramo per l'allestimento dei documenti di gara.

⁵ Su richiesta, il capitolato rispettivamente il capitolato d'oneri è messo gratuitamente a disposizione anche alle associazioni di categoria legittimate a rappresentare la professione interessata dalla commessa.

Capitolato d'appalto e capitolato d'oneri

Art. 11¹ Il capitolato d'appalto si applica alle commesse edili e alle forniture e si basa sulle norme professionali in vigore in Svizzera oppure su posizioni standardizzate, laddove esistono.

² Il capitolato d'oneri si applica alle prestazioni di servizio, contiene la descrizione precisa delle prestazioni e degli obiettivi della commessa ed è basato, per quanto possibile, sulle norme professionali in vigore in Svizzera.

Commento

La norma è stata semplificata in maniera importante. Si vuole in particolare facilitare il compito al committente, prevedendo l'utilizzo di modelli standard e comunque l'imposizione delle norme professionali vigenti in svizzera riguardo i capitolati, se esistenti, con l'abolizione della gratuità obbligatoria della messa a disposizione dei documenti di gara da parte dei committenti. Le eventuali tariffe dovranno comunque rispettare il principio della copertura dei costi, della garanzia della libertà economica e di un'adeguata concorrenza ed essere inoltre indicate nel bando (quantomeno nella documentazione di gara, cfr. art. 10 cpv. 2).

Art. 12

Informazioni supplementari

Art. 12¹ Il committente risponde nel modo più sollecito a domande sui documenti di gara nella misura in cui le informazioni supplementari non avvantaggino il singolo offerente.

²Informazioni fornite ad un offerente devono nel contempo essere comunicate a tutti gli altri offerenti.

Informazioni supplementari

Art. 12¹ Le richieste d'informazioni supplementari, se non sono escluse o altrimenti disciplinate dal bando, possono essere presentate entro la metà del periodo utile per la presentazione dell'offerta.

Le domande devono essere presentate in forma scritta e riferite alla documentazione di gara.

²Il committente risponde, anche solo in forma elettronica o per fax, con informazione almeno a tutti i concorrenti che gli sono noti al momento della risposta. Può anche non rispondere.

³Se necessario, il committente può prorogare il periodo utile per la presentazione dell'offerta, una sola volta e per un massimo di 30 giorni, nelle forme previste per la pubblicazione del bando.

Commento

D'ora in avanti, eventuali richieste di informazioni potranno avvenire solo per scritto (una mail non è sufficiente), entro la metà del termine per la presentazione delle offerte. La norma è inoltre volta ad evitare richieste ripetute e inconsistenti, che spesso intervengono in estrema prossimità con il termine di consegna delle offerte. La procedura scritta introduce la tracciabilità e permette infine di migliorare la trasparenza verso gli altri potenziali partecipanti.

Art. 13

Procedura per incarico diretto per commesse internazionali

Art. 13¹ Una commessa può essere aggiudicata direttamente e senza bando, indipendentemente dal suo valore, alle seguenti condizioni:

- nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito non è presentata alcuna offerta valida, oppure nessun offerente soddisfa i criteri d'idoneità;
- nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito sono presentate esclusivamente offerte che sono state concordate;
- sulla base delle particolarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale entra in linea di conto un solo offerente e non vi sono alternative adeguate;

Rapporto sulle procedure su invito e per incarico diretto e pubblicazione

Art. 13¹ Al momento della delibera, il Cantone e i Comuni redigono un rapporto interno per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a fr. 5'000.- (IVA esclusa).

² Mensilmente deve essere pubblicata la lista delle commesse aggiudicate con decisione cresciuta in giudicato, almeno con le seguenti informazioni:

- il nome del committente;
- il nome dell'aggiudicatario, il suo domicilio o la sede;
- il valore e il genere della commessa;

d) il rispetto di principi fondamentali, come la confidenzialità, il segreto professionale o la protezione della personalità, non sarebbe altrimenti garantito;

e) a causa di eventi imprevedibili l'acquisto diviene a tal punto urgente che non è più possibile eseguire una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito;

f) a causa di eventi imprevedibili si rendono necessarie, per eseguire o perfezionare una commessa precedentemente aggiudicata nell'ambito di un concorso, prestazioni supplementari la cui separazione dalla commessa iniziale causerebbe al committente notevoli difficoltà di ordine tecnico ed economico. Il valore della prestazione supplementare può ammontare al massimo alla metà del valore della commessa iniziale;

g) prestazioni intese a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite devono essere aggiudicate all'offerente iniziale, poiché solo in tal modo è garantita l'interscambiabilità del materiale esistente o delle prestazioni già fornite;

h) il committente aggiudica una nuova commessa analoga, che si riferisce ad una commessa di base aggiudicata in una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito. Egli ha indicato nell'avviso o nella documentazione di gara relativa alla commessa di base che per simili commesse è possibile eseguire la procedura per incarico diretto;

i) il committente acquista prototipi di beni o nuove prestazioni, che a sua richiesta sono fabbricati o sviluppati nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originario;

j) il committente ha comunicato anticipatamente l'intenzione di concludere il contratto con il vincitore di un concorso di progettazione o di prestazioni globali;

k) il committente acquista beni ad una borsa merci;

l) il committente può acquistare beni in un'occasione favorevole e limitata nel tempo a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale, in particolare nelle vendite di liquidazione.

²Nel settore sottoposto ai trattati internazionali, il committente allestisce un rapporto per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto.

d) la base legale dell'incarico diretto o dell'invito.

³Annualmente, entro il mese di febbraio, deve essere pubblicato l'elenco delle commesse relative all'anno civile precedente, con i contenuti di cui al cpv. 2 e l'aggiunta, per singola commessa, degli offerenti non considerati che non hanno espressamente chiesto di non figurare nell'elenco in questa posizione. Questo elenco resta accessibile fino alla sua sostituzione con quello dell'anno successivo.

⁴La pubblicazione avviene sui siti internet del Cantone e dei Comuni.

Quest'ultimo indica:

- a) il nome del committente;
- b) il valore e il genere della commessa;
- c) il Paese d'origine della prestazione;
- d) la disposizione del capoverso 1 secondo cui la commessa è stata aggiudicata mediante incarico diretto.

Commento

L'articolo concretizza quanto previsto dall'art. 7 cpv. 5, 6 e 7 LCPubb secondo il volere dal Gran Consiglio.

Si introduce l'obbligo per il committente di allestire, al momento della delibera, un rapporto per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto e invito di importo superiore a fr. 5'000.-. Il rapporto deve indicare almeno il nome del committente, il nome dell'aggiudicatario e il suo domicilio o la sede, il valore e il genere della commessa così come la relativa base legale che permette di procedere con l'incarico diretto oppure con l'invito. I casi di applicazione della procedura derogatoria di incarico diretto sono ormai esaustivamente regolati dalla legge (art. 7 cpv. 3 LCPubb).

Art. 13a

Commesse "in-state", "in-house" e "quasi in-house"

Art. 13a Non sono soggette alla Legge e al regolamento le prestazioni di:

- a) unità organizzative non autonome di un committente sottoposto alla legge o al concordato (commesse "in-house");
- b) imprese sulle quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello sui propri servizi, a condizione che queste imprese forniscano le loro prestazioni essenzialmente per il committente (commesse "quasi in-house");
- c) altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto sulle commesse pubbliche, a condizione che i committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati (commesse "in-state").

Commento

A determinate e restrittive condizioni si introduce un'eccezione all'assoggettamento delle commesse di unità organizzative non autonome di un committente sottoposto alla legge o al concordato ("in-house"); di imprese pubbliche sulle quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello sui propri servizi ("quasi in-house") e aventi oggetto prestazioni di altri committenti giuridicamente autonomi sottoposti a loro volta al diritto sulle commesse pubbliche ("in-state"). La casistica potrà essere meglio precisata (anche con la stesura di una scheda esplicativa da parte dell'autorità di vigilanza) dopo l'entrata in vigore della legge, tenendo conto degli sviluppi giurisprudenziale e della revisione (in corso) del Concordato intercantonale (CIAP) e della Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub).

Art. 13b

	<p>Appalto generale e appalto totale</p> <p>Art. 13b¹L'appalto generale e l'appalto totale sono ammessi solo a titolo eccezionale per prestazioni di importanza rilevante, per motivi tecnici e organizzativi e previa autorizzazione del Consiglio di Stato.</p> <p>²All'appalto generale e all'appalto totale restano applicabili tutte le condizioni stabilite alle commesse ordinarie e in particolare quelle sul subappalto, sui lavoratori indipendenti o autonomi e sul prestito di personale.</p>
--	---

Commento

L'appalto totale e generale sono limitati a casi eccezionali per prestazioni di importanza rilevante, per motivi tecnici e organizzativi. In ogni caso è richiesta l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato. Quale ulteriore novità è fatto obbligo alla società a cui viene aggiudicato l'appalto generale o totale (che implicano per natura il fatto di procedere con dei subappalti) di rispettare le norme sul subappalto, sui lavoratori indipendenti o autonomi e sul prestito di personale. Trattandosi di forme particolari e dibattute di commessa, si intende garantire un'applicazione restrittiva tramite la verifica - di volta in volta - da parte del Consiglio di Stato. Il ricorso eccezionale all'appalto totale non riguarda necessariamente opere limitate al campo dell'edilizia ma può essere necessaria in determinati casi, anche per quanto riguarda le esigenze di committenti privati o sussidiati.

Art. 13c

	<p>Concorsi di idee o di progetto e mandati di studio paralleli</p> <p>Art. 13c¹ Concorsi di idee o di progetto e mandati di studio in parallelo possono essere assoggettati, tramite il bando, alle pertinenti norme della categoria professionale interessata.</p> <p>²La legge, il concordato e il presente regolamento sono prevalenti.</p>
--	---

Commento

Per le citate forme di messa a concorso viene riconfermata al possibilità di far capo alle norme delle categorie professionali in vigore, che prevedono forme concorsuali valide e consolidate, ad esempio nei settori dell'architettura e dell'ingegneria, fermo restando la preminenza della legislazione sulle commesse pubbliche in caso di divergenze.

Va osservato che le norme presenti nel vigente regolamento sono a carattere statico ciò che non permette di seguire l'evoluzione delle norme professionali in vigore. Viceversa non è pensabile effettuare un rinvio dinamico a determinate regolamentazioni professionali (in vigore), non potendo lo Stato rinunciare o anche solo restringere le proprie prerogative di legislatore.

Art. 13d

	<p>Incarico diretto e incarico diretto con più offerte</p> <p>Art. 13d¹ Nell'incarico diretto con più offerte, il committente può sollecitare, una per volta o contemporaneamente, fino a un massimo di tre offerte. L'aggiudicazione avviene con l'accettazione.</p> <p>²Le offerte devono essere presentate in forma scritta, salvo per le merci offerte pubblicamente ad un prezzo inferiore a fr. 10'000.- (IVA esclusa).</p> <p>³Il committente non può negoziare le offerte.</p>
--	---

Commento

La norma formalizza, per la prima volta, l'istituto dell'incarico diretto in senso stretto e quello con più offerenti, introdotto dal parlamento con l'art. 7 cpv. 4 LCPubb. La possibilità di prescindere dall'offerta scritta ai sensi del cpv. 2 facilita l'acquisto di beni standard in un negozio.

Art. 14

Termini per le commesse assoggettate alla LCPubb

Art. 14¹Per la presentazione delle domande di partecipazione o la presentazione delle offerte in una procedura libera o selettiva sono applicabili i seguenti termini minimi:

- a) 30 giorni a contare dalla messa a disposizione dei documenti nella procedura libera;
- b) 25 giorni a contare dalla pubblicazione del bando, per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Il termine di presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 30 giorni a partire dall'invito e dalla messa a disposizione dei documenti per la sua presentazione.

²La proroga di un termine vale per tutti gli offerenti e dev'essere comunicata a questi ultimi simultaneamente e tempestivamente.

Termini

Art. 14 Nelle procedure di concorso pubblico e selettiva, i termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione vengono fissati nel bando e sono al minimo di 30 giorni.

Commento

I termini sono stati unificati ad un minimo di 30 giorni.

Art. 15

Termini per le commesse internazionali

Art. 15¹I termini nel settore sottoposto ai trattati internazionali non possono essere inferiori a:

- a) 40 giorni dalla messa a disposizione dei documenti nella procedura di pubblico concorso per la presentazione di un'offerta;
- b) 25 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per una domanda di partecipazione nella procedura selettiva. Il termine di consegna di un'offerta non può essere inferiore a 40 giorni, calcolati dal momento in cui sono a disposizione i documenti per la presentazione dell'offerta.

²Questi termini possono essere abbreviati nei seguenti casi:

Abrogato

<p>a) se è pubblicato anticipatamente un avviso separato in un intervallo compreso tra i 40 giorni e i 12 mesi, e se tale avviso contiene le indicazioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento e la menzione secondo cui gli offerenti interessati devono annunciarsi al servizio designato per ottenere ulteriori informazioni; in questo caso il termine può, a condizione che rimanga sufficiente tempo per elaborare un'offerta, essere ridotto di regola a 24 giorni, ma in</p> <p>b) nessun caso a meno di 10 giorni;</p> <p>b) se si tratta di un secondo avviso o di avvisi ulteriori relativi a commesse periodiche, il termine può essere ridotto fino a 24 giorni;</p> <p>c) in casi urgenti, che rendono impossibile il rispetto dei termini di cui al capoverso 1, il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni.</p> <p>³La proroga di un termine vale per tutti gli offerenti. Essa dev'essere comunicata a questi ultimi simultaneamente e tempestivamente.</p>	
--	--

Commento

Per commesse internazionali si rinvia al commento dell'art. 7a.

Art. 16

<p>Specifiche tecniche</p> <p>Art. 16¹Le specifiche tecniche sono definite: in relazione alla prestazione richiesta; sulla base di norme tecniche impiegate in Svizzera e in loro assenza di norme internazionali.</p> <p>²È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto della commessa, introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminare altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata.</p> <p>³Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente" sono</p>	<p>Abrogato</p>
--	------------------------

ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise.

⁴Deroghe sono ammesse qualora:

le norme, i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;

quando le apparecchiature già impiegate dai Committenti impongono l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa, purché venga consensualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni.

⁵Se l'offerente si scosta da queste norme deve provare l'equivalenza di queste specifiche tecniche.

⁶Il committente non può accettare né sollecitare indicazioni da un sostanziale offerente che potrebbe essere interessato all'aggiudicazione, che possano essere usate nell'ambito della elaborazione delle specifiche per un determinato acquisto e che di fatto eliminano la concorrenza.

Commento

Le specifiche tecniche sono trattate all'articolo 10a.

Art. 17

Sopralluogo obbligatorio o incontro con la committenza

Art. 17¹ Per commesse di una certa importanza o difficoltà si deve prevedere un sopralluogo o incontro con la committenza.

²Se previsto nell'avviso di gara il sopralluogo tecnico è obbligatorio per ogni concorrente che intenda partecipare alla gara.

^{2bis}Per opere sussidiate ai sensi dell'art. 60 l'istanza esecutiva competente per l'erogazione del sussidio può imporre il sopralluogo.^[2]

³Il concorrente deve essere rappresentato da un suo titolare o da un dipendente con mansioni tecniche che deve essere presente per tutta la durata del sopralluogo.

⁴All'inizio del sopralluogo sarà redatto un verbale di presenza, che dovrà essere controfirmato dai partecipanti anche alla fine del sopralluogo.

⁵Sull'ora di inizio del sopralluogo in base all'avviso di gara non sono ammesse tolleranze.

Sopralluogo o incontri obbligatori con la committenza

Art. 17¹ Per commesse di una certa importanza o difficoltà si deve, di regola, prevedere un sopralluogo o un incontro con la committenza.

²Salvo diversa disposizione del bando la partecipazione è obbligatoria. Ritardi o interruzioni della presenza comportano l'esclusione dell'offerta e non sono ammesse tolleranze.

³Per opere sussidiate, l'istanza esecutiva competente per l'erogazione del sussidio può imporre il sopralluogo o l'incontro.

⁴Il concorrente deve essere rappresentato, da un suo titolare o da un dipendente, in possesso dei requisiti determinanti richiesti dal bando di concorso e deve presenziare per tutta la durata del sopralluogo.

⁵All'inizio del sopralluogo è redatto un verbale di presenza, che dovrà essere controfirmato dai partecipanti anche alla fine del sopralluogo.

Commento

La norma è sostanzialmente invariata e va interpretata restrittivamente. In casi fondati, anche per commesse di una certa importanza o difficoltà si può prescindere dal sopralluogo. La condizione della presenza fisica di chi è idoneo ad eseguire la commessa appare un'ovvietà, avendo del resto il sopralluogo quale unico fine quello di poter valutare dal profilo tecnico-realizzativo la commessa. Se dopo il sopralluogo si costatasse che l'offerente non è in possesso di tutti i requisiti esatti del bando sarà decretata l'esclusione. Il cpv. 2 recepisce nel regolamento quanto costantemente statuito dal Tribunale cantonale amministrativo in merito all'esclusione, senza alcun margine di tolleranza, del concorrente che arriva in ritardo o interrompe il sopralluogo (per tutte: STA 52.2015.456 del 13 novembre 2015).

Art. 18

<p>Centro di consulenza</p> <p>Art. 18¹Il Consiglio di Stato istituisce un Centro di consulenza composto, oltre che da un consulente giuridico e da un rappresentante delle scuole universitarie che non hanno diritto di voto, da 10 membri al massimo, di cui:</p> <p>a) al massimo 5 rappresentanti delle Amministrazioni cantonale, comunali, ecc.;</p> <p>b) al massimo 5 rappresentanti dell'economia cantonale fra i quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Camera di commercio dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino (Ccia-Ti)- Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT)- Società Svizzera Impresari Costruttori - Sezione Ticino (SSIC TI)- Unione associazioni dell'edilizia (UAE) <p>²I compiti del centro sono:</p> <p>a) consulenza;</p> <p>b) collaborazione col dipartimento per la stesura di direttive di applicazione.</p>	<p>Centro di consulenza</p> <p>Art. 18¹Il Consiglio di Stato istituisce un Centro di consulenza per le commesse pubbliche (CComm) composto da 12 membri, di cui:</p> <p>a) al massimo 6 rappresentanti dei committenti pubblici e</p> <p>b) al massimo 6 rappresentanti dell'economia cantonale e dei partner sociali, equamente rappresentati.</p> <p>²Su richiesta il Centro presta consulenza e collabora con l'autorità di vigilanza per la stesura di schede informative.</p>
--	--

Commento

La disposizione è stata modificata tenendo conto del fatto che la disciplina riguarda oggi giorno tutte le commesse pubbliche (anche in materia non edilizia), tra cui l'acquisto di forniture e di prestazioni di servizio, così come del fatto che i partner sociali sono oggi assenti.

Artt. 19-33

<p>Scopo</p> <p>Art. 19¹I concorsi di progettazione servono al committente per valutare soluzioni diverse, segnatamente dal profilo culturale, concettuale, estetico, strutturale, ecologico, economico, tecnico e dello sviluppo sostenibile.</p> <p>²Le disposizioni degli altri capitoli del presente regolamento sono applicabili nella misura in cui non contraddicono quelle del presente capitolo.</p>	<p>Abrogati</p>
---	------------------------

Genere di concorso

Art. 20¹ I concorsi di progettazione sono definiti come segue:

a) concorso d'idee è il concorso che permette di ottenere proposte per decisioni d'ordine concettuale oppure per la soluzione di compiti solo sommariamente definiti e circoscritti e la cui realizzazione non è certa.

b) concorso di progetto è il concorso che serve alla soluzione di compiti ben definiti la cui realizzazione è prevista e all'identificazione di professionisti idonei in grado di realizzare queste soluzioni.

Il grado di approfondimento del concorso di progetto può essere scelto liberamente e dipende dalle esigenze di informazione del committente in vista delle decisioni da prendere, ad esempio per quanto riguarda gli aspetti formali, funzionali, economici e rilevanti ai fini dell'approvazione.

²Il committente disciplina nel singolo caso la procedura di concorso. Di regola esso farà capo alle relative disposizioni di organizzazioni professionali di categoria, segnatamente alla Norma SIA 142, sempre che simili disposizioni non contraddicano quelle della legge o del presente regolamento di applicazione.

Premi

Art. 21 Il committente fissa nei documenti di gara una somma adeguata per il premio globale, tenendo conto dei parametri definiti nei regolamenti delle organizzazioni professionali.

Preparazione

Art. 22¹ Il committente si avvale della consulenza di uno o più professionisti del ramo interni e/o esterni.

²Questi professionisti qualificati devono possedere profonde conoscenze in materia di concorsi affinché possano, grazie alla loro competenza, consigliare al meglio il committente.

³Essi accompagnano il committente durante tutta la procedura di concorso, segnatamente per quanto riguarda:

a) la scelta della procedura adeguata;

- b) la stesura del bando;
- c) l'elaborazione del programma;
- d) la scelta dei membri della giuria e di eventuali esperti;
- e) la selezione dei partecipanti al concorso (solo nel caso di procedura selettiva o a invito).

⁴Questi consulenti specialisti possono far parte della giuria in qualità di membri sempre che non siano stati incaricati dell'esame preliminare secondo l'art. 24 del presente regolamento.

Anonimato

Art. 23¹ I progetti di concorso devono essere presentati in forma anonima.

²Il committente assicura l'anonimato nei termini stabiliti dal regolamento professionale in materia di concorsi.

³I partecipanti che infrangono l'obbligo dell'anonimato sono esclusi dal concorso.

Esame preliminare

Art. 24 Prima che la giuria valuti i progetti presentati, il committente o i professionisti da esso incaricati eseguono un esame tecnico vincolante di compatibilità con il programma di concorso, senza un giudizio di valore consegnandolo alla giuria.

Composizione della giuria

Art. 25¹ La giuria si compone di:

- a) professionisti dei settori determinanti interessati dal concorso (membri specializzati);
- b) altre persone designate liberamente dal committente.

²La maggioranza dei membri della giuria dev'essere composta da professionisti dei settori determinanti.

³Per esaminare questioni speciali, la giuria può avvalersi in ogni momento di esperti.

⁴I membri della giuria nonché gli esperti cui fa capo devono essere indipendenti dai partecipanti al concorso, i motivi di astensione e di ricusa

previsti dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche si applicano per analogia.

⁵La composizione della giuria, inclusi i sostituti, nonché gli esperti cui si fa capo sin dall'inizio deve essere resa nota nel programma di concorso.

Compiti della giuria

Art. 26¹La giuria approva il programma di concorso e risponde alle domande dei partecipanti, giudica le proposte, stabilisce la graduatoria e decide l'attribuzione dei premi e di eventuali acquisti.

²Redige il rapporto di giudizio e le raccomandazioni per il procedere successivo.

³Chi collabora ad un concorso quale membro della giuria o quale esperto deve astenersi da qualsiasi partecipazione diretta o indiretta al concorso e non può accettare alcun mandato che scaturisca dal concorso ad eccezione di quello di consulente del committente.

Classifica

Art. 27¹La giuria procede ad una classifica dei lavori in concorso formalmente in regola.

²Nell'ambito di concorsi di progettazione, la giuria può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dalle disposizioni del programma, se:

- a) lo decide all'unanimità;
- b) tale possibilità è espressamente prevista nel programma di concorso.

³La giuria può assegnare premi solo a lavori conformi al programma. I premi non possono essere attribuiti sotto forma di mandati o indennità.

Raccomandazione della giuria

Art. 28 Il committente, in linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria. In casi eccezionali può scostarsene versando un'indennità.

Diritti d'autore

Art. 29¹In tutte le procedure di concorso i partecipanti conservano i diritti d'autore dei progetti.

²Gli elaborati inoltrati relativi alle proposte premiate e acquistate diventano

proprietà del committente.

³Committente e partecipanti, previo consenso reciproco, hanno il diritto di pubblicare i lavori di concorso.

⁴Il committente e l'autore, rispettivamente il gruppo autore del progetto, devono sempre essere menzionati.

Diritti derivanti dai concorsi

Art. 30 Il vincitore:

- a) di un concorso di idee non può vantare il diritto ad un ulteriore mandato di progettazione;
- b) di un concorso di progetto ha diritto di regola al mandato così come è formulato nel programma del concorso.

Deroghe

Art. 31¹Gli autori di proposte di concorso hanno diritto ad un indennizzo pari ad un terzo del montepremi quando:

- a) il committente aggiudica a terzi il mandato per il proseguimento dei lavori oppure l'appalto per la realizzazione dell'opera contrariamente alla raccomandazione della giuria;
- b) il committente utilizza la proposta di concorso senza affidare il mandato al suo autore.

²Verificandosi le due evenienze, i due indennizzi sono da liquidare singolarmente.

³Se il committente, dopo che la decisione della giuria è stata presa, decide di rinunciare definitivamente alla realizzazione del progetto la pretesa di un indennizzo decade.

⁴Se il committente ritorna sulle sue decisioni entro dieci anni la pretesa può essere di nuovo fatta valere.

Pubblicazione

Art. 32¹Il committente comunica per scritto a tutti i partecipanti, la decisione motivata della giuria con i relativi giudizi ed assicura un'adeguata diffusione dei risultati dei concorsi, mediante pubblicazione nel FU, sui media e sugli organi

<p>specializzati e se del caso a mezzo stampa.</p> <p>²I progetti dovranno essere esposti al pubblico per un periodo di 10 (dieci) giorni.</p>	
<p>Ricorsi</p> <p>Art. 33 Contro le decisioni della giuria non è ammesso ricorso.</p>	

Commento

Si rinvia al commento dell'art. 13c.

Capitolo III – Offerente

Art. 34

<p>Idoneità degli offerenti</p> <p>Art. 34¹ Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo professionale, se esistente per la professione e adempiere almeno ai seguenti requisiti di idoneità:</p> <p>a) per le opere da impresario-costruttore e di pavimentazione: di un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola universitaria professionale (SUPSI) oppure di un diploma federale di impresario-costruttore (EPS) o titoli equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (segnatamente ETHZ, EPFL, USI);</p> <p>b) per gli impianti tecnici speciali (in particolare ventilazione, condizionamento, raffreddamento, rilevazione incendi, trasporto verticali e orizzontali): di almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, che soddisfa i requisiti della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto;</p> <p>c) per le opere artigianali: di un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, che, nello specifico ramo professionale, è in possesso dell'Attestato Federale di Capacità (AFC) o un titolo equivalente e ha maturato almeno cinque anni di esperienza, dei quali almeno tre quale dirigente di</p>	<p>Idoneità degli offerenti</p> <p>Art. 34¹ Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se esistente per la professione.</p> <p>²In assenza di albi o registri professionali obbligatori, l'offerente deve aver conseguito almeno il relativo titolo professionale (Attestato Federale di Capacità - AFC o Certificato Federale Professionale – CFP) o il titolo riconosciuto nello specifico ramo professionale. Laddove non esistesse un titolo, l'offerente è tenuto a comprovare di possedere l'esperienza sufficiente nell'esercizio della propria professione.</p> <p>³Se l'offerente è una società, i requisiti devono essere adempiuti da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.</p> <p>⁴Il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori.</p> <p>⁵Eventuali offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente articolo tramite attestazione ufficiale riconosciuta.</p> <p>⁶I documenti di idoneità devono essere allegati all'offerta.</p>
--	---

cantiere;

d) per le prestazioni di servizio nel campo della progettazione e direzione lavori: di un titolare, membro dirigente effettivo che soddisfa i requisiti previsti dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto;

e) per le prestazioni di servizio nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento, della manutenzione dei giardini: oltre a coloro che soddisfano i requisiti dell'OTIA per le rispettive specializzazioni, di titolari di un diploma professionale superiore (maestria) - nel campo del titolo in loro possesso - rilasciato in conformità alla legge federale sulla formazione professionale (LFP), con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato del ramo, dopo il conseguimento del diploma;

f) per le prestazioni di servizio nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione: di tecnici di impianti specialistici che al momento dell'entrata in vigore della legge esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi da almeno dieci anni.

²Qualora l'offerente sia una società di capitali, una società di persone o una ditta individuale, almeno uno dei titolari o un membro dirigente effettivo deve possedere i requisiti stabiliti dal cpv. 1 e prestarvi la parte preponderante della sua attività professionale.

³Il committente, nell'ambito delle singole procedure di commesse pubbliche, può richiedere requisiti di idoneità superiori.

Commento

Si è operata un'importante semplificazione che consacra l'imposizione al concorrente di ossequiare le norme relative all'iscrizione agli albi o ai registri professionali obbligatori (se esistenti). La semplificazione dell'art. 34 vigente - visibilmente frutto di innumerevoli revisioni ed emendamenti ad hoc che ne rendono l'applicazione un esercizio ostico per i committenti e fonte di continui contenziosi per gli offerenti - non limita la possibilità e il dovere del committente, dove opportuno e necessario, di prevedere e calibrare nel bando requisiti maggiori.

Sono comunque previste esigenze professionali minime corrispondenti almeno all'attestato federale di capacità, lasciando ai committenti di prevedere nel bando requisiti superiori, per esempio a dipendenza dell'importanza e della natura della commessa. Per evitare "prestanome", per le società si è inserito il requisito della presenza minima del 50% del titolare, direttore o membro in possesso dei requisiti esatti.

Art. 35

Incompatibilità

Art. 35 Le persone e le imprese, che hanno partecipato alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione in maniera tale da poter influenzare l'aggiudicazione a loro favore, non possono prendere parte alla procedura.

Preimplicazione

Art. 35¹ Gli offerenti che hanno partecipato alla preparazione dell'appalto non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra offerenti.

²Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:

- a) la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
- b) la comunicazione dei partecipanti alla preparazione;
- c) la proroga dei termini minimi.

³Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati.

Commento

Lo norma sulla preimplicazione ricalca il contenuto progetto di nuovi LAPub federale e CIAP (in revisione) che consentono la preimplicazione a condizione che sia trasparente e rispettosa del principio della parità di trattamento (neutra). Questa è quindi ammessa soltanto mediante la correzione di eventuali vantaggi concorrenziali, in particolare dal punto di vista dell'accesso alle informazioni. Per questo motivo sono stati indicati al cpv. 2 dell'articolo i mezzi minimi per compensare il vantaggio concorrenziale.

Art. 35a

Ricusa

Art. 35a¹ A livello di committente o di giuria e affini non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:

- a) hanno un interesse personale immediato a una commessa;
- b) sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o dei suoi organi o formano una coppia di fatto;
- c) sono parenti o affini dell'offerente o dei suoi organi in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale;

- d) operano come rappresentanti dell'offerente o hanno operato nella medesima operazione per un offerente; oppure
- e) non dispongono a motivo di altre circostanze dell'indipendenza necessaria all'esecuzione di commesse pubbliche.

²La richiesta di ricusa deve essere presentata immediatamente dopo la scoperta del motivo di ricusa.

³Sulle richieste di ricusa statuisce il committente, con l'esclusione della persona interessata.

Commento

E stato introdotto esplicitamente l'istituto della ricusa e precisato il principio della preimplicazione, allineandosi ai principi giurisprudenziali codificati anche dal diritto superiore (CIAP e LAPub) in fase di elaborazione.

Analogamente a quanto previsto all'art. 52 cpv.1 LPamm, l'obbligo di comunicazione e la domanda di rikusazione vanno esercitati immediatamente dal momento in cui si viene a conoscenza del motivo di ricusa. Si può immaginare che, dopo l'aggiudicazione, un offerente non potrà prevalersi con successo del motivo di ricusa che conosceva già in precedenza.

Art. 36

Subappalto

Art. 36¹ Se gli atti di gara prevedono la possibilità di subappalto, valgono le seguenti condizioni:

- a) il concorrente deve allegare all'offerta l'elenco dei subappaltatori che con lui collaboreranno nell'esecuzione della commessa. Per ogni subappalto potrà essere indicato un solo nominativo. Tutti i subappaltatori indicati nell'offerta devono essere in possesso individualmente dei requisiti richiesti dalla legge;
- b) il concorrente, con il consenso del committente e in casi motivati, ha la facoltà di cambiare il subappaltatore;
- c) la verifica che i subappaltatori impiegati siano effettivamente quelli annunciati dall'appaltatore compete al committente, il quale controlla in particolare che non vi sia subappalto del subappalto; a questo scopo l'appaltatore deve fornire al committente la lista regolarmente aggiornata dei

Consorzio

Art. 36¹ Le prove della costituzione del consorzio e l'indicazione delle persone fisiche o giuridiche che lo costituiscono devono essere prodotti contestualmente all'inoltro dell'offerta.

²La partecipazione a più consorzi con un ruolo non manifestamente subalterno deve essere autorizzata dal bando.

³La partecipazione non autorizzata a più consorzi comporta l'esclusione.

⁴Il prestito di personale dall'impresa consorziata al consorzio è ammesso senza restrizioni.

lavoratori impiegati sul cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il nome e il datore di lavoro di ognuno. Il committente verifica in particolare che i nominativi dei subappaltatori corrispondano a quelli annunciati e da lui approvati e trasmette tempestivamente la lista alle autorità preposte al controllo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori per le verifiche di loro competenza;

d) per ogni subappalto dev'essere allestito un contratto scritto che richiami in particolare l'applicazione delle condizioni previste nei rispettivi contratti collettivi di lavoro e nella legge sulle commesse pubbliche, nonché il divieto di ulteriori subappalti.

²Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. In caso di violazioni sono responsabili sia chi ha subappaltato sia chi ha ricevuto il subappalto.

³Il committente che constata delle infrazioni alle condizioni previste dai cpv. 1 e 2 deve notificarle immediatamente all'Autorità di vigilanza (art. 61) e all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

⁴Qualora accertasse delle infrazioni alle norme contenute nel presente articolo, l'Autorità di vigilanza sottopone al Consiglio di Stato una proposta di sanzione ai sensi dell'art. 45 della LCPubb.

Commento

Secondo l'art. 23 cpv. 3 LCPubb, la partecipazione a più di un consorzio è di principio vietata. Eccezioni, da determinarsi preventivamente con l'avallo del committente, sono possibili per giustificati motivi, ad esempio per commesse particolari a causa della scarsità di specialisti. Se non autorizzata, la partecipazione a più consorzi comporta automaticamente l'esclusione.

Art. 37

Prestito di manodopera

Art. 37¹Il concorrente deve di principio eseguire la commessa completa in proprio.

²La messa a disposizione di personale da una ditta all'altra è concessa alle seguenti condizioni:

- a) contratto di fornitura scritto tra la ditta fornitrice di manodopera e la ditta deliberataria del lavoro nel quale vengono definiti i reciproci rapporti e obbligazioni;
- b) il contratto deve prevedere l'obbligo per la ditta fornitrice di manodopera, di rispettare le condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro vigente nel Cantone per il tipo di commessa per i lavoratori messi a disposizione;
- c) la ditta deliberataria, per il periodo di durata del contratto deve vincolarsi solidalmente con chi mette a disposizione il personale nei confronti della committenza al rispetto dell'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello, per i lavoratori messi a disposizione dal prestatore;
- d) il prestito o la messa a disposizione della manodopera non deve superare il 25% del personale indicato dalla ditta deliberataria negli atti d'appalto per lo svolgimento della commessa. Entro tale limite, il prestito o la messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie interinali è disciplinato in funzione del numero di operai previsti per lo svolgimento della commessa:
 - sino a 5, nessun prestito è ammesso;
 - tra 6 e 10, è ammesso il prestito di un solo operaio;
 - più di 11, al massimo il 10% degli operai.

³Informazioni sul numero dei dipendenti verranno verificate presso le associazioni di categoria o presso le commissioni paritetiche cantonali o presso l'Ufficio cantonale del lavoro.

⁴La presente disposizione vale anche per le ditte che fanno capo a

Subappalto, impiego di lavoratori autonomi o indipendenti e personale fornito da terzi

Art. 37¹Un subappaltatore non può partecipare anche quale offerente (singolo o consorziato) in una medesima gara.

²L'offerente deve allegare all'offerta l'elenco dei subappaltatori con tutti i documenti richiesti dal bando. Per ogni subappalto può essere indicato un solo nominativo.

³L'impiego, successivo alla delibera, di lavoratori indipendenti o autonomi e/o di personale fornito da terzi (prestito di manodopera fra ditte del ramo) deve essere preventivamente autorizzato dal committente ed è ammesso unicamente a condizione che il bisogno di tale manodopera non era prevedibile al momento della presentazione dell'offerta.

⁴Per l'impiego di personale fornito da agenzie di collocamento e prestito di personale (interinali) è inoltre necessaria l'attestazione della ricerca infruttuosa di personale disoccupato rilasciata dal competente ufficio cantonale.

manodopera proveniente da aziende di collocamento e lavoro temporaneo.

⁵Il prestito di manodopera dall'impresa consorziata al consorzio è ammesso senza restrizioni.

Commento

Si è riformulata la norma, semplificandone la sistematica, eliminando regole rigide e di fatto inefficaci (ad esempio le percentuali per il prestito di manodopera) a profitto di una norma chiara e restrittiva. Il subappalto è vietato salvo rigide eccezioni, valendo il principio generale - ripreso dalla giurisprudenza - che la commessa deve essere realizzata in proprio dall'aggiudicatario. Inoltre, al subappaltatore è vietato presentare anche offerte singole o in consorzio. L'impiego ulteriore di manodopera deve essere autorizzato dal committente e non prevedibile. Infine è precisato che l'impiego di personale fornito da agenzie di collocamento e prestito di personale (interinali) è autorizzato solo alla condizione supplementare dell'attestazione della ricerca infruttuosa di personale disoccupato rilasciata dal competente ufficio cantonale, in Ticino la Sezione del lavoro.

Art. 38

Esclusione

Art. 38¹ Vengono escluse dall'aggiudicazione in particolare:

- a) le offerte provenienti da offerenti contro i quali siano state pronunciate sentenze giudiziarie per la condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'avviso di gara;
- b) le offerte provenienti da offerenti per cui sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera.
- c) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro dell'offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e alle istituzioni professionali e sociali previste dai contratti collettivi di lavoro;
- d) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro dell'offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi SUVA o istituti analoghi, delle trattenute di imposta alla fonte e delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
- e) l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri d'idoneità richiesti;

Abrogato

- f) l'offerente che ha fornito al committente false indicazioni;
- g) l'offerente che non soddisfa i principi fissati negli articoli 5 della LCPubb e 11 lettere e, f e g del CIAP;
- ²Il concorrente deve provare, su richiesta del committente, di non trovarsi in una delle condizioni previste dalla lettera b) presentando un certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti in cui ha sede la ditta.

Commento

Articolo abrogato in quanto l'esclusione è già conseguenza dell'inadempienza di altre disposizioni specifiche.

Art. 39

Dichiarazioni oneri sociali, imposte e rispetto CCL

Art. 39¹All'offerta devono essere allegati le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- a) AVS/AI/IPG;
- b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- c) SUVA o istituto analogo;
- d) Cassa pensione (LPP);
- e) Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;
- f) Contributi professionali;
- g) Imposte alla fonte;
- h) Imposte cantonali e comunali cresciute in giudizio;

²All'offerta deve inoltre essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.

³Le dichiarazioni devono comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non possono essere state rilasciate più di 12 mesi prima dell'inizio dell'offerta o un periodo inferiore esatto dal committente nel bando o nella richiesta di offerta. Le dilazioni di

Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna

Art. 39¹All'offerta devono essere allegati le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- a) AVS/AI/IPG;
- b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- c) SUVA o istituto analogo;
- d) Cassa pensione (LPP);
- e) Imposte alla fonte;
- f) Imposte federali, cantonali e comunali;
- g) Imposte sul valore aggiunto (IVA).

²Se per l'esecuzione della commessa è necessario o viene richiesto il rispetto di un Contratto collettivo di lavoro, di un Contratto nazionale mantello o di un Contratto normale di lavoro, deve essere prodotta l'attestazione del competente organo di vigilanza che ne attesti il rispetto.

³Deve essere prodotta anche l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale, del rispetto

<p>pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.</p> <p>4...</p> <p>5...</p> <p>6...</p> <p>6bis...</p> <p>7...</p> <p>8...</p> <p>⁹I concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero, devono produrre i documenti equivalenti.</p>	<p>della parità di trattamento tra uomo e donna.</p> <p>⁴Le dichiarazioni sono valide per 12 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente o per un periodo inferiore indicato dal committente nel bando o nella richiesta di offerta.</p> <p>⁵Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.</p> <p>⁶Il concorrente, su richiesta del committente, deve comprovare di non trovarsi in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera, presentando un certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti in cui ha sede la ditta.</p> <p>⁷I concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero, devono produrre i documenti equivalenti muniti di attestazioni ufficiali di autenticità.</p>
--	--

Commento

Si migliorata la sistematica. Quali novità di rilievo si è inserito l'obbligo di fornire l'attestato del pagamento dell'IVA e la dichiarazione, di validità accresciuta, del rispetto della parità salariale tra uomo e donna. A breve termine è previsto di mettere in esercizio una piattaforma elettronica che consentirà ai committenti, in una prima fase all'amministrazione cantonale ed in seguito anche ad altri, di ottenere la certificazione elettronica del rispetto di tutti i requisiti dell'articolo 39, semplicemente consultando il portale. Questa è un'altra importante novità che favorirà anche l'archiviazione elettronica della documentazione.

Art. 39a

<p>Iscrizione agli albi, autocertificazione, liberatoria</p> <p>Art. 39a¹Sono dispensati, anche parzialmente, dalla produzione della documentazione richiesta dall'art. 39 gli offerenti che attestano l'iscrizione in un Albo professionale cantonale che ponga delle esigenze equivalenti.</p> <p>²In sostituzione della produzione dei documenti richiesti dall'art. 39 è ammessa l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale, se il valore della commessa è inferiore a fr. 10'000.-- o anche per valori superiori o inferiori se il committente, con approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza delegata, lo richiede.</p> <p>³Mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.</p>	<p>Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio</p> <p>Art. 39a¹L'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli artt. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale, se il valore della commessa è inferiore a fr. 10'000.- (IVA esclusa). Per valori inferiori a fr. 1'000.- (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.</p> <p>²L'autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di fr. 10'000.- (IVA esclusa) per casi giustificati da motivi particolari.</p> <p>³Mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.</p>
---	--

⁴Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:

- a) l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;
- b) la produzione dei documenti esatti dall'art. 39 per completazione atti o verifica.

L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano la nullità dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza delegata, senza necessità di comminatoria di tali conseguenze.

⁴Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:

- a) l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;
- b) la produzione dei documenti richiesti dagli artt. 34 e 39 per completazione atti o verifica.

L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano l'esclusione dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza delegata, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze.

Commento

Si sono precisate le modalità dell'autocertificazione, con estensione ai documenti di idoneità. L'introduzione di una franchigia di fr. 1'000 risponde al bisogno di acquisti di minore entità, ad esempio in un negozio. L'iscrizione all'albo sostitutiva della produzione dei documenti è ora nella legge (art. 20 cpv. 3).

Capitolo IV – Offerte

Art. 40

<p>Contenuto dell'offerta</p> <p>Art. 40¹L'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta.</p> <p>²La partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara.</p> <p>³Se richiesti, gli allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente all'offerta.</p> <p>⁴Il concorrente ha la facoltà di fornire con allegato speciali indicazioni spiegative o integrative, purché non costituiscano condizioni in deroga alle prescrizioni del capitolato d'appalto e del capitolato d'onori.</p>	<p>Contenuto e verifica dell'offerta</p> <p>Art. 40¹L'offerta, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte.</p> <p>²L'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando.</p> <p>³L'offerta deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta;b) la documentazione e le informazioni necessarie. <p>⁴L'offerente ha la facoltà di allegare separatamente speciali indicazioni tendenti a fornire spiegazioni o integrazioni, purché rispettino le condizioni del bando.</p> <p>⁵Il committente può chiedere delucidazioni o complementi.</p> <p>⁶Prima dell'aggiudicazione deve verificare le offerte dal profilo tecnico ed economico, affinché siano oggettivamente comparabili.</p>
--	--

Commento

Viene esplicitato che con l'offerta devono essere prodotte tutte le informazioni e la documentazione richieste dal bando, dalla legge, dal concordato o dal regolamento e l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta (segnatamente l'esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta). È inoltre riconosciuta esplicita possibilità per il committente di chiedere delucidazioni o complementi in aggiunta alle informazioni indicate nell'offerta. Al cpv. 6 è stato infine ripreso l'art. 47 del regolamento attuale, relativo alla verifica delle offerte.

Art. 41

<p>Sicurezza sul lavoro</p> <p>Art. 41¹Per le commesse edili il progettista è tenuto a sviluppare un concetto di sicurezza per lo svolgimento del cantiere che preveda le misure proprie pianificate nelle varie fasi di lavoro.</p> <p>²Le misure vanno riportate negli atti d'appalto sotto forma di posizioni di capitolato o indicazioni nelle prescrizioni affinché l'offerente possa avere</p>	<p>Abrogato</p>
--	------------------------

un'idea il più possibile completa delle misure previste.

³L'offerente, con l'inoltro dell'offerta, deve allegare una dichiarazione che attesti la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal capitolato ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione del 29 giugno 2005 e che dai documenti di gara non risultino mancanze palesi dal profilo della sicurezza sul lavoro.

⁴Per la pianificazione e la verifica dell'adeguatezza delle misure, quale lista di controllo, può essere utilizzato il formulario SUVA "Strumento di pianificazione".

⁵Il committente, se constata che all'offerta non è allegata la dichiarazione di cui al cpv. 3, ha l'obbligo di richiederla immediatamente, assegnando un termine di almeno 5 giorni per produrla.

⁶L'offerta è esclusa dalla procedura di aggiudicazione se il documento richiesto non è prodotto entro il termine impartito.

⁷Per cantieri di una certa complessità durante la fase dei lavori dovrà essere adottato un piano di sicurezza e salute sul cantiere coordinato tra la direzione dei lavori e tutte le ditte incaricate dall'appalto. Quale strumento operativo può essere utilizzato il «Piano di sicurezza e salute sul cantiere» elaborato dalla SUVA o strumenti simili.

Commento

L'articolo vigente è superfluo e impreciso; crea confusione essendo la materia regolata dal Codice delle obbligazioni e da leggi specifiche e settoriali.

Art. 42

Motivi di esclusione

Art. 42¹ Sono escluse in particolare le offerte:

- a) giunte in busta aperta o dopo il termine di scadenza della gara;
- b) mancanti del richiesto contrassegno esterno (offerta opere da ...);
- c) non recapitate all'indirizzo indicato nel bando di gara;

Motivi di esclusione dell'offerta

Art. 42¹ Sono escluse in particolare le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla

<p>d) mancanti di prezzi unitari o di prezzi a corpo;</p> <p>e) mancanti delle firme richieste;</p> <p>f) che contengono proposte di sconto non richieste dai documenti di gara;</p> <p>g) che nel capitolato presentano correzioni o raschiamenti a prezzi unitari o a corpo e non fanno uso del foglio di correzione.¹⁶¹</p> <p>²Errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti.</p>	<p>documentazione di gara.</p> <p>²L'esposizione dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti. È unicamente permesso di fare capo ad un apposito foglio di correzione.</p> <p>³Il committente rettifica dei semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale (rapporto tecnico) che resta agli atti.</p>
--	---

Commento

Eventuali correzioni dell'offerta da parte dell'offerente vanno obbligatoriamente riportate nell'apposito foglio di correzione se fornito dal committente. Inoltre, a codifica della pratica attuale, viene previsto l'allestimento di un verbale di "rapporto tecnico" con il quale il committente può rettificare dei semplici errori aritmetici.

Art. 43

<p>Facoltà d'indagine</p> <p>Art. 43¹Il concorrente è tenuto a presentare in sede d'esame dell'offerta tutte le analisi richieste dal committente.</p> <p>²La mancata presentazione nei termini previsti è motivo di esclusione dell'offerta.</p>	<p>Facoltà d'indagine</p> <p>Art. 43 ¹Il committente ha il diritto di chiedere all'offerente delle analisi di determinati elementi dell'offerta assegnandogli un termine perentorio.</p> <p>²Se l'offerente non le presenta o le presenta in modo inadeguato, il committente può anche escludere l'offerta.</p>
---	---

Commento

L'articolo è stato riformulato. Il cpv. 2 concede ora al committente la facoltà di escludere l'offerta anche in caso in cui le analisi e i complementi non sono adeguatamente presentati. L'esclusione non è obbligatoria, lasciando il necessario margine d'apprezzamento al committente.

Art. 44

Carattere confidenziale e diritti d'autore

Art. 44¹La documentazione presentata, che riguarda segreti commerciali e di fabbricazione, dev'essere trattata in modo confidenziale.

²Tale documentazione non può essere utilizzata senza il consenso dell'offerente o senza una base legale, né trasmessa o comunicata a terzi.

Carattere confidenziale

Art. 44¹Nell'offerta va segnalata nel dettaglio la parte di documentazione presentata che riguarda segreti commerciali e di fabbricazione o altri documenti soggetti a protezione.

²Tale documentazione non può essere utilizzata, né trasmessa o comunicata a terzi, senza il consenso dell'offerente o senza una valida base legale.

Commento

La norma è stata riformulata, con la precisazione che l'offerente è ora tenuto a indicare, a notevole sgravio del committente, i documenti presentati che riguardano segreti commerciali e di fabbricazione.

Art. 45

Apertura delle offerte

Art. 45¹Ad eccezione della procedura per incarico diretto, le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di gara.

²Il committente verifica la completezza della documentazione inoltrata e tiene un verbale d'apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura.

³Su richiesta è garantito a tutti gli offerenti e alle associazioni di categoria di ricevere il verbale.

Apertura delle offerte

Art. 45¹Nelle procedure di pubblico concorso o selettive le offerte sono aperte in contemporanea, in seduta pubblica e alla presenza del committente o di un suo rappresentante.

²Nelle procedure su invito la seduta pubblica non è obbligatoria.

³Il committente verbalizza l'oggetto dell'offerta, l'ora, il nome del rappresentate del committente delle altre persone presenti e quello degli offerenti, gli importi delle offerte, eventuali totali parziali dei lotti, eventuali varianti delle offerte e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura.

Commento

La norma è sostanzialmente invariata. Viene esplicitata la possibilità per i committenti di far procedere all'apertura pubblica delle offerte da parte di un rappresentante del committente.

Art. 46

Varianti

Art. 46 Se sono possibili varianti, il committente stabilisce nei documenti di gara le condizioni minime che si devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.

Varianti

Art. 46 ¹La presentazione di varianti è ammessa solo se consentita dal bando e quale alternativa all'offerta di base, la cui presentazione resta obbligatoria.
²Il committente non è tenuto ad entrare in materia della variante.

Commento

È ammessa la presentazione di varianti se consentita dal bando e solo in aggiunta – ma non in sostituzione – dell'offerta di base, la cui presentazione resta obbligatoria. Viene inoltre specificato che l'inoltro della variante non obbliga il committente ad entrare in materia sulla stessa.

Art. 47

Verifica delle offerte

Art. 47¹Il committente, tramite professionisti del ramo, verifica le offerte dal profilo tecnico e economico, affinché siano oggettivamente comparabili, e le esamina in base ai criteri d'idoneità e di aggiudicazione.

²Un committente, che riceve un'offerta insolitamente più bassa delle altre, può chiedere spiegazioni all'offerente per accertarsi che quest'ultimo rispetti le condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della commessa.

³Errori aritmetici e di scrittura sono rettificati.

Abrogato

Commento

Non si vedono ragioni per mantenere un obbligo generalizzato di far capo a specialisti per la verifica delle offerte, possibilità che resta comunque a disposizione dei committenti. La verifica e la valutazione delle offerte si attua per il tramite dell'articolo 32 della di legge (aggiudicazione), trattandosi ad ogni modo di un dovere spettante al committente.

Art. 48

Garanzie

Art. 48¹Ai possibili deliberatari può essere richiesta la presentazione, prima della comunicazione dell'aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione pari a:

- 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a Fr. 1'000'000.-;
- Fr. 100'000.- per importi d'offerta (IVA inclusa) compresi tra Fr. 1'000'000.- e Fr. 2'000'000.-;
- 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a Fr. 2'000'000.-.

²La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per i concorsi con importi superiori a:

- Fr. 500'000.- per l'impresario costruttore e le opere di pavimentazione;
- Fr. 100'000.- per gli impianti speciali;
- Fr. 50'000.- per le altre categorie artigianali.

³Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio.

Garanzie

Art. 48¹L'obbligo di prestare congrue garanzie dev'essere previsto nel bando.

²Con l'offerta è sufficiente presentare una dichiarazione incondizionata e vincolante di un garante che si impegna a prestare la garanzia al committente in caso di aggiudicazione.

³In caso di appalti generali o totali va sempre prescritto nel bando l'obbligo di prestare garanzia.

Commento

Di regola è lasciata libertà al committente di fissare l'entità delle (congrue) garanzie da richiedere a dipendenza delle specificità della commessa, salvo in caso di appalto totale o generale dove invece è obbligatoria. Viene inoltre introdotto l'obbligo per il committente di presentare, unitamente all'offerta, una dichiarazione vincolante del garante, secondo la quale esso si impegna a prestare le garanzie richieste in caso di aggiudicazione. La soluzione proposta ha inoltre il vantaggio che il garante (ad esempio un istituto bancario o la Posta) effettuerà verosimilmente una verifica preventiva della solvibilità.

Artt. 49-52

Appalto generale e appalto totale	Abrogati
<p>Principio</p> <p>Art. 49 La procedura di aggiudicazione è indetta, di regola, per ogni singola categoria di arti e mestieri.</p>	
<p>Appalto generale</p> <p>Art. 50¹Per le commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative lo giustificano, si può ricorrere all'appalto dell'intera opera ad un unico offerente che si rende responsabile nei confronti dell'appaltante per la sua prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali.</p> <p>²Tutti gli aggiudicatari che concorrono all'esecuzione dell'opera devono individualmente soddisfare ai requisiti della legge.</p> <p>³Le prestazioni di servizio sono escluse per definizione dall'appalto generale.</p>	
<p>Garanzie</p> <p>Art. 51¹Per l'appalto generale alla firma del contratto il committente deve richiedere una fideiussione solidale al 20% massimo dell'ammontare dell'importo di delibera.</p> <p>²L'appaltatore generale deve allegare all'offerta la distinta degli artigiani che con lui collaboreranno nell'esecuzione dell'opera.</p> <p>³Per ogni opera artigianale potrà essere indicato un solo nominativo.</p> <p>⁴Tutti gli artigiani indicati nell'offerta devono essere in possesso individualmente dei requisiti richiesti dalla legge.</p> <p>⁵Il concorrente, con il consenso del committente e in casi motivati, ha la facoltà di cambiare il subappaltatore.</p> <p>⁶L'ente appaltante ha la facoltà di verificare in ogni momento il rispetto dei</p>	

singoli contratti fra l'appaltatore e i suoi subappaltatori.	
Appalto totale Art. 52 L'appalto totale è vietato.	

Commento

La disciplina riguardante gli appalti generali e totali è stata riunita all'art. 13b e 48 (obbligo di prestare garanzie), privando d'oggetto anche il principio della specificità delle commesse di cui all'art. 49 del regolamento attuale.

Capitolo V – Aggiudicazione

Art. 53

Criteri di aggiudicazione

Art. 53¹Quali criteri di aggiudicazione possono essere considerati il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.

²Purché siano in relazione alla commessa, ne possono essere indicati altri, quali ad esempio il contributo che l'offerente dà alla formazione di apprendisti.

³Ad eccezione delle commesse per la fornitura di beni ampiamente standardizzati si dovrà indicare, oltre al prezzo, almeno un altro criterio di aggiudicazione.

⁴L'indicazione dei criteri deve essere accompagnata anche dalla singola ponderazione percentuale rispetto al totale.

⁵Di regola la ponderazione di un singolo criterio non deve superare il 50%.

⁶Nella ponderazione dell'offerta più vantaggiosa i criteri devono essere considerati globalmente.

Criteri di aggiudicazione

Art. 53¹I criteri di aggiudicazione sono quelli del bando e vanno precisati, in ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione.

²Sono criteri obbligatori, negli avvisi di gara, quelli della responsabilità sociale, della formazione degli apprendisti e del perfezionamento professionale.

Commento

L'articolo è stato semplificato anche in funzione degli articoli che seguono. Si osserva del resto criteri di aggiudicazione sono esposti, in maniera non esaustiva all'art. 32 LCPubb ovvero: il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico.

Art. 53a

	<p>Responsabilità sociale</p> <p>art. 53a</p> <p>¹La responsabilità sociale dell'offerente è riconosciuta in funzione della sua politica di assunzione di personale tramite gli URC e, nella misura in cui sono superiori agli standard vigenti, di promozione delle condizioni di lavoro e di rispetto dell'ambiente.</p> <p>²L'offerente deve illustrare e comprovare il superamento degli standard vigenti al momento della presentazione dell'offerta e per i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione dell'offerta.</p> <p>³Il valore di ponderazione è fisso e pari al 4% e viene assegnato solo se tutti i criteri del cpv. 1 sono soddisfatti.</p>
--	---

Commento

La disposizione concretizza, quale disciplina generale ed astratta, il principio della responsabilità sociale voluto dal parlamento. Si segnala a titolo indicativo la possibilità rifarsi a direttive generali sulla responsabilità delle imprese (ISO 26000) o richiedere delle certificazioni. In concreto, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del territorio può essere perseguita ad esempio comprovando l'esistenza di un "piano di mobilità aziendale" (www.ti.ch/mobilità-aziendale) o per il tramite di "rapporti di sostenibilità" (cfr. al riguardo la pagina dedicata del DFE: www4.ti.ch/dfe/de/csr/iniziative/rapporti-di-sostenibilità). Per quanto riguarda la salute nelle aziende si segnala ad esempio il "Label Friendly Work Space". Questo criterio innovativo richiederà un periodo di sperimentazione per poter essere ulteriormente disciplinato e normato, se necessario. La percentuale fissa del valore di ponderazione unitamente al periodo determinante di tre anni, spingerà i potenziali offerenti ad attuare politiche di responsabilità sociale.

Art. 53b

	<p>Formazione degli apprendisti</p> <p>art. 53b ¹La formazione degli apprendisti è riconosciuta in funzione dell'assunzione di apprendisti pari almeno al 10% del personale dell'azienda.</p> <p>²L'offerente deve illustrare e comprovare l'adempimento del criterio della formazione degli apprendisti al momento della presentazione dell'offerta e per i tre anni civili precedenti l'anno della sua presentazione.</p> <p>³Il valore di ponderazione è fisso e pari al 5%.</p>
--	--

Commento

L'articolo concretizza nel regolamento il criterio del contributo alla formazione degli apprendisti. Il valore di ponderazione percentuale è fisso e la percentuale del 10% garantisce equilibrio ed equità a dipendenza delle dimensioni dell'azienda.

Art. 53c

	<p>Contributo alla formazione professionale</p> <p>art. 53c ¹Il contributo alla formazione professionale è riconosciuto in funzione dell'assunzione di dipendenti durante i primi due anni dal conseguimento del titolo di formazione (AFC tirocini triennali e quadriennali e CFP tirocini biennali e simili).</p> <p>²L'offerente deve illustrare e comprovare l'adempimento del criterio del contributo alla formazione professionale dimostrando che il neoassunto è ancora alle sue dipendenze al momento della presentazione dell'offerta. Tale assunzione deve inoltre corrispondere almeno al 10% del totale delle assunzioni dei due anni precedenti.</p> <p>³Il valore di ponderazione è fisso e pari al 3%.</p>
--	---

Commento

L'articolo concretizza nel regolamento il criterio del contributo alla formazione degli apprendisti. Il valore di ponderazione percentuale è fisso e la percentuale del 10% garantisce equità a dipendenza delle dimensioni dell'azienda.

Art. 54

Suddivisione della commessa

Art. 54¹ Nell'ambito dell'aggiudicazione, il committente può suddividere la commessa in commesse parziali oppure aggiudicarla integralmente a più offerenti.

²Questa intenzione dev'essere indicata nel bando.

³Gli atti d'appalto devono prevedere i rispettivi totali parziali che dovranno figurare nel verbale d'apertura.

⁴Gli offerenti che hanno presentato solo un'offerta globale non sono obbligati ad accettare una commessa parziale o una collaborazione.

Suddivisione dell'aggiudicazione

Art. 54¹ Il committente ha diritto di suddividere l'aggiudicazione in commesse parziali, solo se l'ha annunciato nel bando e se ha fissato dei totali parziali.

²Gli offerenti che hanno presentato solo un'offerta globale non sono obbligati ad accettare una commessa parziale.

Commento

L'articolo è sostanzialmente invariato e presenta unicamente alcuni adattamenti terminologici. È stata eliminata l'imposizione di collaborazioni in quanto non è di utilità pratica ed è lesiva della libertà economica.

Art. 55

Annullamento e rinuncia

Art. 55 Il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento in particolare quando:

- a) nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri e alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara;
- b) si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza;
- c) quando il progetto viene modificato in modo sostanziale;
- d) quando le offerte valide presentate superano manifestamente il limite dei crediti allocati.

Interruzione

Art. 55 Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione o procedere con un'aggiudicazione parziale, anche di singoli lotti, in presenza di motivi sufficienti, in particolare se:

- a) non realizza il progetto;
- b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre esigenze fissate nei documenti di gara;
- c) si prevedono offerte più favorevoli a seguito della modifica delle condizioni quadro;
- d) le offerte presentate non sono economicamente sostenibili oppure superano notevolmente il preventivo di spesa o i crediti allocati;
- e) esistono indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli

offerenti;
f) si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.

Commento

L'articolo è stato adattato al progetto di nuovi LAPub federale e CIAP, con migliore esposizione dei principali motivi considerati sufficienti per procedere all'interruzione della procedura di aggiudicazione.

Si osserva che l'art. 42 della legge prevede già la limitazione del danno alle spese indispensabili dall'offerente alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione e di ricorso, per cui è superfluo indicare questo principio anche nel regolamento.

I motivi di revoca (e di esclusione) sono invece indicati all'art. 25 LCPubb.

Art. 56

Notifica delle decisioni

Art. 56¹ Il committente rende note le sue decisioni e le rispettive motivazioni ai concorrenti.

²La notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:

nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o selezionati;

tipo di procedura impiegata;

oggetto e entità della commessa;

motivi essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;

termini di ricorso e tribunale competente.

Abrogato

Commento

La procedura è retta dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm). Ad ogni buon conto, conformemente ai principi generali del diritto amministrativo, l'art. 33 cpv. 2 LCPubb prevede che la relativa decisione deve indicare almeno succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte nonché i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.

Art. 57

Pubblicazione dell'aggiudicazione

Art. 57¹Per gli appalti relativi al settore sottoposto ai trattati internazionali, il committente pubblica al più tardi 72 giorni dopo la loro aggiudicazione un avviso, che deve apparire almeno nel Foglio ufficiale cantonale, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) o su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni.

²Tale avviso contiene le seguenti indicazioni:

- a) genere di procedura applicata;
- b) oggetto ed entità della commessa;
- c) nome e indirizzo del committente;
- d) data dell'aggiudicazione;
- e) nome e indirizzo dell'offerente considerato;
- f) prezzo dell'offerta considerata.

Abrogato

Commento

Si rinvia all'articolo 7a del presente regolamento che ha raggruppato le disposizioni proprie ai trattati internazionali.

Capitolo VI – Contratto e sue condizioni

Art. 58

Conclusione del contratto

Art. 58¹ Il committente stipula i contratti per iscritto, secondo le condizioni previste nella documentazione di gara.

²Per l'acquisto di prodotti alla borsa merci, il committente può rinunciare alla forma scritta.

Conclusione del contratto

Art. 58¹ Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, riservata l'eccezione di cui all'art. 13d.

²Il committente che rinuncia alla prestazione è tenuto a comunicarlo all'aggiudicatario.

Commento

L'articolo è stato adattato secondo quanto previsto all'art. 13d il quale prevede che si possa rinunciare alla forma scritta per la stipula del contratto quando il valore d'acquisto è inferiore a fr. 10'000.-.

Art. 59

Pagamenti

Art. 59¹ Il pagamento della mercede deve avvenire in valuta, e di regola in CHF (franchi svizzeri).

²Il committente concorda con l'offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni, a contare dalla ricezione della fattura.

Invariato

Commento

Non oggetto di consultazione.

Art. 60

Responsabilità di applicazione	Responsabilità di applicazione
<p>Art. 60 ¹Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e di procedere all'aggiudicazione rispettando la legge, il concordato e il regolamento.</p> <p>²Il committente assoggettato per sussidio è inoltre tenuto ad ottenere in via preventiva dall'istanza esecutiva competente per il sussidio:</p> <p>a) l'autorizzazione per procedure ad invito o incarico diretto;</p> <p>b) l'approvazione delle decisioni di cui all'art. 37 della legge.></p> <p>³L'istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un consulente indipendente e dare istruzioni o formulare richieste a quest'ultimo.</p>	<p>Art. 60 ¹Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e procedere all'aggiudicazione rispettando la legge, il CIAP e il regolamento.</p> <p>²L'istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un consulente indipendente, dare istruzioni o formulare richieste idonee all'adempimento degli obblighi di cui al cpv. 1.</p> <p>³Il consulente indipendente e i relativi costi, se approvati dall'istanza esecutiva competente, sono riconosciuti quale spesa computabile per il sussidio.</p> <p>⁴All'istanza esecutiva competente e ai servizi dello Stato è garantito il supporto tecnico in ambito di lavori sussidiati dall'Ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati (UCTLS) e la consulenza puntuale in materia di commesse pubbliche dal Centro di competenza della Cancelleria.</p>

Commento

La norma è stata riformulata e semplificata, integrando la figura del consulente indipendente che può essere imposto dall'autorità esecutiva competente per il sussidio e al quale i committenti restano liberi di fare capo anche in assenza di imposizione. All'istanza esecutiva competente e ai servizi dello Stato è garantito il supporto tecnico in ambito di lavori sussidiati dall'Ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati (UCTLS), così come la consulenza puntuale in materia di commesse pubbliche di competenza dell'apposito Centro della Cancelleria.

Art. 60a

Consulente indipendente	Abrogato
<p>Art. 60a ¹Il consulente indipendente verifica il rispetto della legge, del concordato, del regolamento e delle condizioni del bando da parte del committente ed attesta, tramite rapporti all'istanza esecutiva competente per il sussidio, l'esito di tali verifiche.</p> <p>²La designazione del consulente indipendente dev'essere approvata dall'istanza</p>	

esecutiva competente per il sussidio, la quale può impartire istruzioni o formulare richieste.

³Le spese del consulente indipendente sono a carico del committente e vengono riconosciute quale spesa computabile per il sussidio per la parte eccedente il valore soglia fissato dall'istanza esecutiva competente per il sussidio e approvata dal Consiglio di Stato.

Commento

L'articolo viene è abrogato in quanto il suo contenuto è stato integrato e adattato nel nuovo testo dell'art. 60 che prevede la possibilità di fare capo al consulente indipendente a dipendenza delle caratteristiche della commessa.

Capitolo VII – Vigilanza

Art. 61

Autorità di vigilanza delegata

Art. 61 ¹Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza tramite l'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio (ULSA).

²Nell'ambito della sua attività, l'ULSA può chiedere rapporti e dare istruzioni ai committenti, alle istanze esecutive competenti per i sussidi ed ai consulenti indipendenti.

³In casi particolari l'ULSA può ordinare ai committenti soggetti alla legge di designare un consulente indipendente.

⁴Compatibilmente con i suoi compiti di vigilanza l'ULSA assicura anche la consulenza generale in materia.

⁵I servizi cantonali e i consulenti indipendenti sono tenuti a segnalare all'ULSA, con rapporto, i casi di gravi violazioni delle leggi o del regolamento.

Autorità di vigilanza

Art. 61 ¹Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza tramite l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP).

²Nell'ambito della sua attività, l'UVCP può chiedere rapporti e dare istruzioni ai committenti, alle istanze esecutive competenti per i sussidi ed ai consulenti indipendenti e condurre istruttorie.

³L'UVCP assicura la formazione, tramite la pubblicazione di direttive, schede informative, circolari e raccomandazioni. Organizza inoltre corsi base e di aggiornamento.

Commento

L'articolo è stato adattato alla modifica degli articoli che precedono e alla recente creazione dell'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) decisa dal Consiglio di Stato.

Art. 62

<p>Sanzioni</p> <p>Art. 62¹Le sanzioni previste dall'art. 45 della LCPubb sono pure applicabili per le commesse sottoposte ai trattati internazionali.</p> <p>²Le decisioni di esclusione ai sensi dell'art. 45 LCPubb sono comunicate ai committenti assoggettati alla LCPubb tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale e/o sul sito internet dell'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti.^[19]</p>	<p>Pubblicazione delle decisioni di esclusione</p> <p>Art. 62 Le decisioni definitive di esclusione dalla partecipazione a commesse pubbliche ai sensi dell'art. 45a LCPubb sono rese pubbliche tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (FU) e, per la durata del periodo della sospensione, sul sito Internet dell'Autorità di vigilanza.</p>
--	---

Commento

La norma è stata oggetto di recente modifica entrata in vigore il 26 agosto 2016. L'applicabilità delle sanzioni alle commesse sottoposte ai trattati internazionali è data dall'art. 4 cpv. 4 LCPubb.

Art. 63

<p>Statistica</p> <p>Art. 63¹Su invito dell'Organo intercantonale, i committenti impegnati nel settore sottoposto ai trattati internazionali allestiscono ogni anno una statistica delle commesse che devono essere annunciate e la comunicano al servizio cantonale competente.</p> <p>²Quest'ultimo la trasmette all'Organo intercantonale a destinazione della Confederazione.</p>	<p>Abrogato</p>
---	------------------------

Commento

Si rinvia al nuovo art. 7a (commesse internazionali).

Capitolo VIII – Norme finali

Art. 64

Archiviazione

Art. 64¹Salvo diversa disposizione, gli atti d'aggiudicazione sono conservati per tre anni dopo la conclusione legale della procedura.

²Sono da conservare:

- a) l'avviso di gara;
- b) la documentazione di gara;
- c) il verbale d'apertura delle offerte;
- d) la corrispondenza sulla procedura d'aggiudicazione;
- e) la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell'ambito della procedura d'aggiudicazione;
- f) l'offerta considerata.

³Inoltre, nel settore sottoposto ai trattati internazionali, il rapporto che il committente deve allestire per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto deve indicare:

- a) il nome del committente;
- b) il valore e il genere della commessa;
- c) il Paese d'origine della prestazione;
- d) la disposizione dell'art. 13 cpv. 1 in base alla quale la commessa è stata aggiudicata mediante incarico diretto.^[20]

Archiviazione

Art. 64

¹È ammessa la conservazione in forma esclusivamente elettronica.

²L'autorità di vigilanza ha sempre diritto di ottenerne la trasmissione gratuita.

Commento

La disciplina dell'archiviazione è inserita all'art. 44a LCPubb. Si è adattata la precedente formulazione, ridondante. Per quanto riguarda le commesse internazionali si rinvia al nuovo art. 7a.

Art. 64a

Pubblicazione della lista delle commesse del Cantone

Art. 64a^[21]¹La lista delle commesse pubbliche a invito o incarico con importi superiori a fr. 5000.-- ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LCPubb contiene i dati seguenti:

- a) committente;
- b) tipo di commessa;
- c) data dell'aggiudicazione;
- d) oggetto della commessa;
- e) nome e sede dell'aggiudicatario;
- f) importo della commessa.

²Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato, la lista è trasmessa alla Commissione della gestione delle finanze su supporto informatico, per l'adempimento dei compiti di esame, verifica e preavviso dei conti consuntivi del Cantone.

³Con l'approvazione da parte del Gran Consiglio dei conti consuntivi e dei rendiconti dell'anno di riferimento, la lista viene pubblicata sul sito internet del Cantone per un periodo di cinque anni; la pubblicazione è annunciata sul Foglio ufficiale e in Internet.

⁴Gli interessati possono richiedere all'Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza la trasmissione di copia della lista in formato cartaceo o elettronico, previo pagamento di un corrispettivo.

⁵L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti ne cura l'allestimento, la pubblicazione e l'archiviazione in collaborazione con i Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.

Abrogato

Commento

La pubblicazione è ora regolata all'art. 13 cui si rinvia.

Art. 65

Norma abrogativa Art. 65 È abrogato il Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 1° ottobre 2001.	Invariato
---	------------------

Commento

Non oggetto di consultazione.

Art. 66

Entrata in vigore Art. 66 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.	Entrata in vigore Art. 66 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il ...
--	---

Commento

Non oggetto di consultazione. Si sta inoltre valutando la necessità di una norma transitoria per regolare l'introduzione progressiva della piattaforma elettronica che si sta testando internamente all'Amministrazione cantonale per facilitare la verifica dell'idoneità; evitando agli offerenti la produzione obbligatoria di tutta la documentazione per ogni concorso, ma limitando di principio l'esercizio ad una volta l'anno.